




TUTTA A DRITTA

Indicazioni e materiali di orientamento
per l'esercizio della vigilanza
sulle acque interne in Lombardia

Materiali sviluppati nel percorso formativo in materia di navigazione interna
dedicato agli operatori di Polizia locale



La presente pubblicazione prende ad esame le sanzioni per le principali violazioni della normativa sulla navigazione interna previste in Lombardia ed esaminate durante le iniziative formative rivolte alle Polizie locali organizzate dalla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia, tra il 2016 e il 2017.

Il prodotto editoriale è stato realizzato dalla Struttura Formazione Istituzionale di PoliS-Lombardia su incarico della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e della Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia.

La sintesi e l'organizzazione dei materiali proposti sono finalizzate a rendere il testo uno strumento operativo a supporto dell'esercizio della vigilanza sulle vie navigabili interne.

La selezione delle violazioni trattate, operata sulla base degli argomenti affrontati nelle iniziative formative e di una scelta dei principali illeciti che vengono rilevati più frequentemente da chi opera sui laghi, fiumi e canali lombardi, esclude qualsivoglia intenzione di esaustività della presente pubblicazione.

Le informazioni riportate si riferiscono alla normativa vigente alla data di pubblicazione del documento e si tratta delle principali violazioni alla normativa sulla navigazione interna, a supporto dei controlli operati dalla Polizia locale su laghi, fiumi e canali lombardi. Pertanto tali informazioni non intendono essere esaustive.

Regione Lombardia e PoliS-Lombardia si riservano la facoltà di aggiornare e integrare il documento in caso di ulteriori iniziative formative.

Indice

| | |
|--|------------|
| Glossario | 9 |
| Norme citate | 10 |
| Disposizioni generali | 11 |
| Uso del demanio | 15 |
| Regole di navigazione | 25 |
| Attività nautiche | 37 |
| Unità nautiche | 57 |
| a) NAVIGAZIONE DA DIPORTO | 59 |
| b) NAVIGAZIONE PROFESSIONALE | 109 |
| Allegati | 135 |
| Allegato 1 - Limiti alle motorizzazioni e tipologie di unità consentite sulle vie d'acqua o su tratte di esse..... | 137 |
| Allegato 2 - Segnaletica della via navigabile | 144 |
| Allegato 3 - Segnali acustici delle unità nautiche..... | 165 |
| Allegato 4 - Segnali a vista delle unità nautiche..... | 168 |
| Allegato 5 - Segnali di navigazione sul fiume Po | 179 |
| Allegato 6 - Esempi di utilizzazione della segnaletica | 180 |
| Autori | 183 |

Il lavoro che viene qui presentato risulterà sicuramente un utile supporto per le Polizie locali di Regione Lombardia, aiutando gli operatori ad orientarsi in un campo in continua evoluzione, non solo normativa ma anche relativa alle nuove tipologie di natanti presenti sulle nostre acque interne.

Come dirigente responsabile di PoliS-Lombardia, l'Istituto di supporto alle politiche regionali cui Regione Lombardia affida l'incarico di formazione delle Polizie locali, ci tengo a sottolineare tre caratteristiche metodologiche che connotano positivamente questo lavoro.

La prima caratteristica riguarda la fattiva collaborazione tra diverse Direzioni Generali di Regione Lombardia (Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e Direzione Generale Sicurezza) che condividono per aspetti diversi la competenza sulle acque interne e che si pongono al tavolo per affrontare in modo unitario e coerente la questione, specie nei punti di evoluzione e possibile ambiguità interpretativa.

La seconda caratteristica riguarda il coinvolgimento degli operatori del settore, tramite la creazione di un gruppo di lavoro di esperti che operano sul campo, in modo da stimolare il confronto e l'approfondimento a partire da diverse esperienze (i numerosi laghi lombardi, i fiumi, i navigli) e cercare una sintesi condivisa utile per la divulgazione.

La terza caratteristica riguarda, come da tradizione di PoliS-Lombardia, l'attivazione all'interno di questo percorso di laboratori formativi che hanno consentito il più ampio confronto del gruppo di esperti con una platea regionale di operatori, che hanno fornito il proprio contributo a tale lavoro.

Da questa opera corale, partecipata nasce il materiale che segue e PoliS-Lombardia è orgogliosa di continuare a porsi come strumento di apprendimento e facilitazione per gli operatori che ogni giorno lavorano nel nostro territorio.

Carla Castelli
Dirigente
Struttura Formazione istituzionale
PoliS-Lombardia

Presento con soddisfazione questa pubblicazione per l'esercizio della vigilanza sulle acque interne della Lombardia. Si tratta di un pratico strumento di supporto e riferimento per gli operatori di Polizia locale impegnati, soprattutto durante la stagione estiva, a garantire la sicurezza e la legalità sul sistema delle vie d'acqua lombarde.

Un sistema importante che comprende cinque laghi maggiori e diciotto laghi minori, il fiume Po e i suoi quattro importanti affluenti e canali correlati, nonché il sistema dei Navigli, rappresentando un importante polo attrattore per il turismo (i passeggeri trasportati annualmente dai servizi di linea sono più di dieci milioni), la cultura e lo sport.

L'idea della pubblicazione è nata durante lo svolgimento del secondo percorso formativo in materia di navigazione interna, dedicato agli operatori di Polizia locale e promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia. Gli agenti preposti alla vigilanza sulle acque interne avevano espresso l'esigenza di poter disporre di un compendio delle principali casistiche di violazione normativa in materia di attività nautiche, demanio lacuale e idroviario.

Il settore, infatti, spesso considerato di nicchia, presenta un contesto normativo estremamente variegato nel quale alla disciplina comunitaria e nazionale (dove numerose disposizioni della navigazione marittima sono applicabili per analogia), si affiancano leggi, regolamenti e ordinanze regionali e di carattere locale.

Attraverso questo prontuario, redatto dalla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia e da PoliS-Lombardia con la collaborazione dei docenti coinvolti nel percorso formativo, si è cercato quindi di ricostruire un quadro chiaro e organico della disciplina di riferimento: mi auguro possa presto diventare un utile sussidio per tutti coloro che, quotidianamente, operano a presidio della sicurezza di chi naviga in Lombardia.

Aldo Colombo
Direttore Generale
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile
Regione Lombardia

La formazione degli operatori di polizia locale in Regione Lombardia

Sin dal 1986, anno di emanazione della legge quadro nazionale n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, Regione Lombardia ha sviluppato interventi di formazione a favore dei corpi e servizi di polizia locale del territorio lombardo.

Regione Lombardia promuove quindi da più di trent'anni i corsi di qualificazione e la formazione di base per i vincitori dei concorsi per ufficiali ed agenti delle polizie locali lombarde. Tale impegno - a cui questo spettabile Ente non è mai venuto meno neppure in periodi di pesanti mortificazioni delle risorse messe a disposizione del territorio lombardo - ha permesso di assicurare, nel tempo, uno standard professionale uniforme sull'intero territorio contribuendo così all'elevazione della sicurezza urbana e all'ordinato svolgimento della convivenza civile sui nostri territori.

In ogni intervento normativo o dibattito sul sistema delle polizie il tema della formazione ha avuto, ed ha, tuttora un ruolo centrale, infatti la formazione nella sua accezione più ampia rappresenta una delle leve più importanti per modificare gli atteggiamenti dei singoli e delle organizzazioni nelle dinamiche di relazione di un sistema così complesso che vede il contesto lombardo connotato, da un elevato frazionamento.

In Lombardia infatti il numero di Comuni è pari a 1.516 e se ne contano circa 1.055 con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. All'opposto 40 Comuni hanno una popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti. Altro dato utile ad orientare future scelte, anche per progettare efficaci interventi normativi per le polizie locali, è l'evidenza che dei circa 1500 Comuni lombardi meno di 130 può disporre di un servizio di polizia locale con 7 o più operatori.

Nel 2018 gli Enti locali lombardi hanno dichiarato 8.271 operatori (ufficiali e agenti di polizia locale) in servizio attivo.

L'indice di copertura del servizio (il rapporto tra il numero di operatori ed i residenti) presenta una forbice particolarmente ampia che va dai 751 abitanti / operatore sul territorio della Città metropolitana di Milano ai 2.160 abitanti / operatore nella Provincia di Sondrio. Ma anche per una realtà non caratterizzata da ampie aree montane, come è ad esempio il mantovano, si registra un indice di copertura di 1.726 abitanti / operatore. L'indice di copertura medio regionale è di 1 operatore ogni 1.211 abitanti.

In questo contesto, professionalizzare l'operatore di polizie locale è un tassello fondamentale in uno scenario come è quello della Regione Lombardia ove le tessere del mosaico stentano a trovare stabile collocazione in un territorio con più di 10 milioni di abitanti, un PIL superiore ad alcuni stati dell'U.E. ed un flusso migratorio da sempre elevato.

Come detto, Regione Lombardia ha costruito nel tempo e poi reso condizione necessaria la formazione di ingresso per espletare le funzioni di polizia locale (ex art. 33 L.R. n. 6/2015). I percorsi di formazione di ingresso sono, infatti, propedeutici all'impiego del personale di polizia locale, in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Il personale di polizia locale

che non abbia frequentato il percorso di formazione di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria.

L'offerta formativa promossa da Regione Lombardia prevede anche corsi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di polizia locale attivati dagli Enti locali e una serie di proposte di formazione continua rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione in ingresso. Negli ultimi mesi del 2018, in collaborazione con PoliS-Lombardia e ANCI Lombardia, vengono anche proposte sul sito web di Ancilab video lezioni su temi strategici in modo da essere più prossimi e utili all'aggiornamento continuo che la funzione di polizia locale richiede oggi.

In questa breve premessa, ritengo utile ricordare che Regione Lombardia ha previsto anche una Accademia per ufficiali e sottufficiali di polizia locale - prevista all'art. 35 della citata legge regionale 6 – che costituisce un *unicum* nel panorama nazionale. L'Accademia costituisce oggi una struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale ed è una scuola di Polis Lombardia con la previsione anche di corsi residenziali.

Le iniziative formative promosse da Regione Lombardia sono realizzate tramite PoliS-Lombardia.

Da ultimo ricordo che questa pubblicazione si innesta in un programma di attività editoriali progettate e offerte espressamente alle polizie locali, i cui testi sono scaricabili dal sito di Polis Lombardia:

- Dispensa del percorso formativo per Agenti di Polizia Locale di Regione Lombardia – anno 2012;
- Guida normativa per la gestione del traffico e della mobilità da parte della Polizia locale - dispensa del Percorso di Alta Formazione in Polizia stradale – anno 2013;
- Guida del Percorso tematico di Alta Formazione in Ambiente e Tutela del Territorio – anno 2014;
- Funzioni di comando nell'ambito delle polizie locali. Dispensa del percorso formativo per Comandanti e Responsabili di Servizio di Polizia locale – anno 2016.

Sono pertanto sicuro che questa pubblicazione sia un utile strumento di lavoro per operare in un'area di intervento specialistico così complesso ed in continua evoluzione.

Fabrizio Cristalli
Direttore Generale Sicurezza
Regione Lombardia

Glossario

Ambito portuale

Il porto e le aree ad esso contigue e interessate dai traffici portuali.

Autorità demaniale

In relazione al demanio lacuale, l'Autorità di Bacino Lacuale territorialmente competente o il Comune competente per territorio, se non associato all'autorità di bacino lacuale (si veda il sito di Regione Lombardia); in relazione al demanio idroviario, il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idroviario stesso (AIPO per il sistema fluviale sub lacuale, Consorzio Est Ticino Villoresi per il sistema dei Navigli).

Autorità portuale

L'autorità di bacino lacuale o il Comune, se non associato all'Autorità di Bacino Lacuale, in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dell'ambito portuale sui laghi; il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dell'ambito portuale e delle banchine commerciali lungo il sistema idroviario (Comuni di Milano e Pavia per le due rispettive darsene, le Province per i porti di Cremona e Mantova).

Unità da diporto

Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Moto d'acqua

Unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

Natante da diporto

Unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri destinata alla navigazione da diporto, con esclusione delle moto d'acqua.

Imbarcazione da diporto

Unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri destinata alla navigazione da diporto.

Nave

Ai sensi del Cod. nav., si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori: sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

Nave da diporto

Unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri destinata alla navigazione da diporto. Si distingue tra navi da diporto maggiori – unità con stazza superiore alle 500 gross tonnage, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda – e navi da diporto minori – al di sotto di tale stazza. Sono navi da diporto minori storiche le navi di stazza fino a 120 gross tonnage ovvero a 100 tonnellate di stazza lorda, costruite in data anteriore all'1 gennaio 1967.

Norme citate

- Codice Navigazione (Cod. nav.):** Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327
- Regolamento della navigazione interna (Reg. nav. int.):** approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631
- Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano (Reg. int.):** regolamento internazionale allegato alla Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano conclusa il 2 dicembre 1992
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (L. 689/1981):** Modifiche al sistema penale (c.d. "legge di depenalizzazione")
- D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (D.P.R. 1639/1968):** Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima
- L. 27 dicembre 1977, N. 1085 (L. 1085/1977):** Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972
- D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (D.P.R. 435/1991):** Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
- D.L. 24 gennaio 2012 (D.L. 1/2012):** Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
- D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (D. Lgs. 209/2005):** Codice delle assicurazioni private
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.):** Nuovo codice della strada
- D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (D.Lgs. 171/2005):** Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE
- D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (D.M. 146/2008):** Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto
- Regio Decreto 9 maggio 1932, n. 813:** Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore
- L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (L.R. 11/2009):** Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti
- L.R. 4 aprile 2012, n. 6 (L.R. 6/2012):** Disciplina del settore dei trasporti
- R.R. 26 settembre 2002, n. 9 (R.R. 9/2002):** Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
- R.R. 29 aprile 2015, n. 3 (R.R. 3/2015):** Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate
- R.R. 27 ottobre 2015, n. 9 (R.R. 9/2015):** Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione
- OPGR 3 luglio 1997, n. 58600 (OPGR 58600/1997):** Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde

Disposizioni generali

1. VIOLAZIONE NORME RIGUARDANTI LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 57, L.R. 6/2012: Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna esercitano i poteri di vigilanza e controllo, provvedendo, anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti, a garantire la sicurezza della navigazione.

Art. 85, R.R. 9/2002: L'Autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad emanare regolamenti particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione.

Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono, ove non diversamente previsto, nel pagamento di una sanzione amministrativa.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | Art. 57, c. 1, L.R. 6/2012 Norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale non corredate di sanzione propria. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Si richiama il carattere residuale della disposizione sanzionatoria dell'art. 57, c. 1, L.R. 6/2012: "Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono, ove non diversamente previsto, nella sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00." |

Uso del demanio

| 2. OCCUPAZIONI ABUSIVE O ECCEDENTI IL TERMINE DI CONCESSIONE | |
|--|--|
| Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, con esclusione dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 (<i>si vedano le note</i>), fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza della stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa (...). | |
| Norma violata | Art. 53, c. 6, L.R. 6/2012 |
| Sanzione | Art. 53, c. 6, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 120,00 € a 1.200,00 € Pagamento in misura ridotta: 240,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | La sanzione non si applica per i seguenti casi, laddove denunciati dallo stesso occupante: comma 1 - assenza di concessione comma 2 - perdurare dell'occupazione oltre i termini previsti dalla concessione comma 3 - ritardato pagamento di un'annualità per concessioni pluriennali |

| 3. DEPOSITO DI BENI MOBILI SUL DEMANIO ED ORMEGGI ABUSIVI | |
|---|---|
| <p>(...) Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti preposti alla gestione del demanio, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.</p> | |
| Norma violata | Art. 54, c. 1, L.R. 6/2012 |
| Sanzione | Art. 54, c. 2, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

4. DISPOSIZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

In tutte le acque interne, nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:

1. lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
2. il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;
3. lo scarico dall'unità di navigazione dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

| | |
|-------------------------------|--|
| Norma violata | Art. 55, c. 1, L.R. 6/2012 |
| Sanzione | Art. 55, c. 4, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 120,00 € a 1.200,00 € Pagamento in misura ridotta: 240,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria. |

| 5. RESIDENZE PERMANENTI E ATTIVITÀ COMMERCIALI | |
|---|---|
| <p>1. La destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti è vietata.</p> <p>2. L'esercizio dell'attività commerciale su unità di navigazione e galleggianti ancorati saldamente e continuamente assicurati alla riva o all'alveo è ammesso, previo accertamento del rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della normativa regionale vigente, ivi comprese le norme urbanistiche e le norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra e le disposizioni igienico-sanitarie; b) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili. | |
| Norma violata | Art. 56, c. 1 e 2, L.R. 6/2012 |
| Sanzione | Art. 56, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 120,00 € a 1.200,00 € Pagamento in misura ridotta: 240,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione delle unità di navigazione e dei galleggianti, l'eventuale risarcimento dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria. |

| 6. ABUSIVA OCCUPAZIONE DI SPAZIO DEMANIALE IN AMBITO DI ZONA PORTUALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA | |
|---|--|
| <p>Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54.</p> | |
| Norma Violata | Art. 1161 Cod. nav. |
| Sanzione | <p>Art. 1161 Cod. nav.</p> <p>Penale: arresto fino a sei mesi, ovvero ammenda fino a 516,00 €</p> <p>Amministrativa: sanzione pecuniaria da 103,00 € a 619,00 €</p> <p>Accessoria: sequestro</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | <p>In tema di sanzioni amministrative, tra l'illecito amministrativo di inottemperanza all'ingiunzione di sgombero di opere abusivamente realizzate in zona demaniale marittima, sanzionato in forza dell'art. 1164 Cod. nav., ed il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (punito dall'art. 1161 Cod. nav.) non sussiste connessione obiettiva, di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comportante lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale (Cass. Civ. sez. II, 9 aprile 2010, n. 8463).</p> <p>La fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 54 e 1161 Cod. nav., che sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo un'area demaniale marittima, impedendone o limitandone la fruibilità, si applica anche a chi abbia protratto l'abusiva occupazione da altri precedentemente iniziata. (Cass. Pen. Sez. III, 14 novembre 2013, n. 2879).</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Integra il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (art. 1161 Cod. nav.) la condotta del proprietario di un natante in disarmo momentaneamente allocato su area demaniale per evitarne il pericolo di inabissamento nelle acque portuali, che ometta di ottemperare all'ingiunzione di sgombero e alla diffida di rimozione dell'imbarcazione. (Cass. Pen. Sez. II 9 febbraio 2012, n. 10528).</p> |
|--|--|

| 7. MANCATA OSSERVANZA DI UNA DISPOSIZIONI NORMATIVE LEGALMENTE DATE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE RELATIVAMENTE ALL'USO DELLE ZONE PORTUALI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA | |
|---|---|
| <p>1. L'autorità portuale disciplina con regolamento la sicurezza dell'ambito portuale, avuto riguardo in particolare:</p> <p>a) alla sicurezza della navigazione; b) all'imbarco e sbarco di merci pericolose; c) alla movimentazione delle merci; d) al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente.</p> | |
| Norma Violata | <p>Art. 52, c. 1 (sistema lacuale), e art. 61, c. 1 (sistema idroviario), R.R. 9/2015</p> <p>Disposizioni di legge o regolamentari ovvero provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente in materia demaniale</p> |
| Sanzione | <p>Art. 1164 Cod. nav.</p> <p>Pecuniaria: da 1.032,00 € a 3.098,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 2.064,00 €</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | <p>L'art. 52, c. 1 e l'art. 61, c. 1 del R.R. 9/2015 prevedono due norme speculari per la sicurezza dei porti situati, rispettivamente, sui laghi e nell'ambito del sistema idroviario.</p> <p>L'art. 1164, c. 1, Cod. nav., che prevede la sanzione, si riferisce alla violazione di leggi, regolamenti o altri provvedimenti: "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso (...) delle zone portuali della navigazione interna (...)."</p> |

| 8. INOSSERVANZA DI NORME DI POLIZIA DEI PORTI | |
|--|---|
| <p>Art. 56, c. 1: Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti.</p> <p>Art. 81: Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.</p> | |
| Norma Violata | <p>Art. 56, c. 1, e art. 81 Cod. nav.</p> <p>Disposizioni di legge o regolamentari ovvero provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente in materia di polizia dei porti</p> |
| Sanzione | <p>Art. 1174, c. 1, Cod. nav.</p> <p>Pecuniaria: da 1.032,00 € a 6.197,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 2.032,33 €</p> <p>Accessoria: sospensione dai titoli o dalla professione ex art. 1175 Cod. nav.</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Inoltrare apposito rapporto all'U.M.C. competente |
| Note | Art. 1174, c. 1, Cod. nav: "Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti (...)" |

Regole di navigazione

9. MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PRECEDENZA ALLE UNITÀ IN SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ORDINE PUBBLICO, VIGILANZA, TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA, PESCA PROFESSIONALE O A VELA SENZA USO DI MOTORE

Tutte le unità di navigazione, ad eccezione di quelle che non governano e/o comunque in difficoltà, devono dare la precedenza:

- a) alle unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico, di vigilanza;
- b) alle unità di servizio di trasporto pubblico di linea;
- c) alle unità impegnate alle operazioni di pesca professionale;
- d) alle unità a vela senza ausilio di motore.

| | |
|-------------------------------|--|
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 1 – punto 16 Navigli: art. 9 R.R. 3/2015 (<i>vedi note</i>) |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Navigli: "1. Nell'effettuazione di manovre, hanno sempre la precedenza sulle altre unità di navigazione, nel seguente ordine: a) le unità di soccorso e vigilanza in servizio; b) le unità che effettuano trasporto pubblico di passeggeri; c) le unità di servizio dell'autorità competente. 2. In fase di incrocio le unità di navigazione in favore di corrente hanno la precedenza sulle unità contro corrente." |

| 10. VIOLAZIONE OBBLIGO DISTANZA DI 100 M DALLA SPIAGGIA NELLE ZONE DI BALNEAZIONE IN CASO DI ORMEGGIO | |
|--|---|
| Le unità di navigazione hanno l'obbligo di: (...) h) ormeggiare nelle zone adibite a balneazione, ad una distanza di 100 m dalla spiaggia. | |
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 1 – punto 17 |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 11. MANCATO RISPETTO DISTANZE OBBLIGATORIE (50 M – 100 M SUL LAGO DI GARDA - DA UNITÀ IN SERVIZIO DI LINEA O IMPEGNATE IN OPERAZIONI PESCA PROFESSIONALE; 50 M DA UNITÀ TRAINANTI SCIATORI NAUTICI; 50 M DA UNITÀ NAUTICHE O LUOGHI SULLA RIVA CONTRASSEGNA TI CON SEGNALE DI IMMERSIONE IN ATTO) | |
|---|--|
| Le unità di navigazione hanno l'obbligo di: a) tenersi ad almeno 50 metri dalle unità adibite al servizio di linea, da tutti i lati del natante; b) tenersi ad almeno 50 metri dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; (...) g) non seguire nella scia, a distanza inferiore ai 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici; (...) | |
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 1 – punto 17 Per distanze da sub: art. 58 R.R. 9/2002 Garda: art. 107, c. 5, L.R. 11/2009 (<i>vedi note</i>) |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Garda: "È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici." |

| 12. MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA DISTANZA OBBLIGATORIA DA MANTENERE RISPETTO AI SEGNALI DI POSIZIONAMENTO DI SUBACQUEI | |
|--|---|
| 5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo. | |
| Norma violata | Art. 91, c. 5, D.M. 146/2008 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 4, 9 e 10 e art. 53-quinquies, c. 1 e 3 (sanzione accessoria), D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 € (c. 4)</p> <p>Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà</p> <p>Accessoria: sospensione da uno a tre mesi della patente nautica (c. 9); in caso di reiterazione della violazione nei due anni dal compimento della prima, revoca della patente nautica (c. 10) e sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni – in caso di natante, l'organo accertatore ritira la dichiarazione di potenza o documento equivalente da 15 a 60 giorni (art. 53-quinquies, c. 1, lett. f), e c. 3).</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 459 € (entro 60 gg); riduzione del 30% per pagamento entro 5 gg non consentita ai sensi dell'art. 57-ter, c. 4.</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Il periodo di sospensione della licenza di navigazione è riportato sulla stessa (art. 53-quinquies, c. 2, D.Lgs. 171/2005). |
| Note | / |

13. VIOLAZIONE DIVIETI DI SCARICO RIFIUTI, ANCHE NEL CASO DI PERDITE O SPARGIMENTI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO, E DEGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DEI MOTORI E DEGLI IMPIANTI DELLE STAZIONI DI SERVIZIO

I proprietari e gli utilizzatori hanno l'obbligo di mantenere, anche al fine di ridurre l'inquinamento, in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonee. In tutte le sponde lombarde degli specchi acquei, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, ad esclusione di quelle che si sono accumulate per fattori atmosferici o a causa del moto ondoso sempreché non contengano oli. È altresì vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o altro. È altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di oli lubrificanti e acqua di lavaggio ed in ogni caso di qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluiti. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 1 – punto 19 |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 14. VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITÀ E DI NAVIGAZIONE NELLE FASCE COSTIERE E NELLE ZONE SPECIALI | |
|---|---|
| <p>1. Nella fascia costiera dei laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo ("laghi maggiori") sino ad una distanza di 50 metri dalla riva (ferma restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda), la navigazione è consentita ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela, nonché ai natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3 HP (2,208 Kw), ad una velocità inferiore a 5 nodi. (...)</p> <p>2. Nella fascia costiera da 50 a 150 metri (ferma restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda), la navigazione a motore è consentita ad una velocità non superiore a 10 nodi. La velocità al di fuori della fascia costiera di 150 metri dalla riva non può superare il limite massimo di 27 nodi, nelle ore diurne; nella zona di Monte Isola, caratterizzata da forte urbanizzazione e balneazione, nonché da intensa navigazione commerciale e pubblica, la velocità al di fuori della fascia costiera di 150 metri dalla riva non può, in ogni caso, superare i 10 nodi. Nelle ore notturne le unità inferiori ai sette metri con la sola luce bianca di segnalazione a 360° non devono superare i sette nodi, le altre unità di navigazione non devono superare i dieci nodi.</p> | |
| Norma violata | <p>OPGR 58600/1997, Titolo 1, punti 1 e 2 (<i>per ulteriori limiti si veda <u>Allegato 1</u></i>)</p> <p>Convenzione Italo-Elvetica per i laghi Maggiore e Lugano</p> <p>Art. 105 L.R. 11/2009 (Garda)</p> <p>Art. 7 R.R. 3/2015 (Navigli)</p> |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 6, 9 e 10 e art. 53-quinquies, c. 1 e 3 (sanzione accessoria), D.Lgs. 171/2005: violazione limiti di velocità con unità da diporto, in specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, spiagge e lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio e nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda</p> <p>Pecuniaria: da 414,00 € a 2.066,00 € (c. 6)</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 688,67 € (entro 60 gg); riduzione del 30% per pagamento entro 5 gg non consentita ai sensi dell'art. 57-ter, c. 4</p> <p>Accessoria: sospensione della patente nautica da 1 a 3 mesi (c. 9); in caso di reiterazione della violazione nei due anni dal compimento della prima, revoca della patente nautica (c. 10) e sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni – in caso di natante, l'organo accertatore ritira la dichiarazione di potenza o documento equivalente da 15 a 60 giorni (art. 53-quinquies, c. 1, lett. f), e c. 3).</p> <p>L'art. 55-bis prevede che le sanzioni di cui all'art. 53 siano aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>violazioni sia derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato (c. 1), che sia disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggior gravità, che sia disposto il sequestro dell'unità da diporto (c. 2).</p> <p>Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012</p> <p>Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 120,00 €</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Il periodo di sospensione della licenza di navigazione è riportato sulla stessa (art. 53-quinquies, c. 2, D.Lgs. 171/2005). |
| Note | <p>Garda: "(...) la velocità non può superare il limite massimo di venti nodi nelle ore diurne e di cinque nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti."</p> <p>In materia di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione, per l'accertamento dei limiti di velocità delle imbarcazioni circolanti non è necessario l'ausilio dello strumento tecnico di misurazione più opportuno, allorché sia stata osservata dagli agenti di controllo e descritta nei suoi effetti (onde sollevate, formarsi di baffi, planata, rumore ecc.): in questo caso la valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. (Cass. Pen., Sez. III 21.04.1993, n. 5367).</p> |

| 15. RUMORI MOLESTI SUL GARDA | |
|---|---|
| È vietato provocare rumori molesti superiori a sessanta decibel misurati a venti metri di distanza. | |
| Norma violata | Art. 117 L.R. 11/2009 |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 16. SUI LAGHI MAGGIORE E CERESIO OSTACOLARE UNITÀ NAUTICHE IN USO AGLI ORGANI DI POLIZIA ED AI SERVIZI DI SOCCORSO | |
|---|---|
| Tutti i natanti devono scostarsi dalla rotta di quelli recanti il fanale blu a luce intermittente previsto all'articolo 32 punto 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all'articolo 36 punto 3 (<i>vedi note</i>) e, se necessario, ridurre la loro velocità o fermarsi. | |
| Norma violata | Art. 44 Reg. int. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Art. 36, punto 3, Reg. int.: "I natanti della polizia e quelli di altri servizi autorizzati possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di una sorgente sonora a due suoni alternati oppure di una sirena." |

Attività nautiche

17. VIOLAZIONE LIMITAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI SCI NAUTICO LIBERO

Nell'esercizio dello sci nautico libero si osservano le seguenti norme:

- a) è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in presenza di luce, buone condizioni meteorologiche e lago calmo nelle acque distanti almeno 300 metri dalla riva per tutti i bacini lacuali;
- b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza ed il recupero dello sciatore devono avvenire oltre i 300 metri, in acque libere da bagnanti e da altre unità di navigazione;
- c) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve essere mai inferiore a 12 metri;
- e) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
- f) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
- g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio;
- h) la velocità massima raggiungibile è di 27 nodi.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 2 – punto 1 - Sci nautico libero Navigli: art. 5, c. 6, R.R. 3/2015 (<i>vedi note</i>) |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Navigli: "È vietato l'uso di: a) sci nautici e attrezzature per pratiche sportive o ludiche a traino; (...)" |

18. VIOLAZIONE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI SCI NAUTICO LIBERO SUL LAGO DI GARDA

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme: a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio; b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino; c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri; d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato; e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori; f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal comma 2 dell'articolo 105, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di venticinque nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | Art. 110 L.R. 11/2009 |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

19. VIOLAZIONE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI SCUOLA DI SCI NAUTICO

Le scuole di sci nautico riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico - CONI possono svolgere la loro attività anche al di sotto dei 300 metri in aree debitamente delimitate e concesse dall'autorità competente con segnalazioni evidenti anche di notte. In tali aree valgono le seguenti norme:

a) è consentito sciare dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in presenza di luce diurna e buone condizioni meteorologiche; b) il conduttore dell'unità deve essere affiancato da un assistente munito di brevetto regolarmente rilasciato ai sensi delle norme vigenti e riconosciuto dalla Federazione Italiana Sci Nautico; c) la partenza, il recupero e ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all'interno delle aree delimitate; d) devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza previste dai regolamenti sportivi vigenti; e) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore e dotate di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente; f) è vietato eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori; g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio; h) sulle unità di traino possono essere trasportate solo persone partecipanti alle attività di scuola o allenamento e per un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati; i) le unità di navigazione usate per questa attività sono considerate, esclusivamente entro le sopraddette aree debitamente delimitate e concesse, unità di servizio; le unità di navigazione devono altresì riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed il responsabile deve avere con sé patente e tesserino di istruttore riconosciuto dalla Federazione Italiana Sci Nautico; j) per allenamenti o eventi specifici e su apposita autorizzazione delle autorità competenti è ammesso il superamento anche della velocità massima di 27 nodi.

| | |
|-------------------------------|--|
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 2 – punto 2 – Scuole di sci nautico |
| Sanzione | Art. 57 L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 20. VIOLAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI SCI NAUTICO VELOCITÀ | |
|--|---|
| <p>Per lo sci nautico velocità è ammissibile una sola zona, delimitata e debitamente concessa dall'autorità competente, su ogni bacino lacuale maggiore relativo all'ambito regionale lombardo rispettando le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Sci Nautico e garantendo inoltre il rispetto dei seguenti limiti: a) l'attività è ammessa dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; b) la velocità massima di 27 nodi può essere superata solo all'interno della sopracitata zona delimitata e concessa.</p> | |
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 2 – punto 3 - Sci nautico velocità |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 21. ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI TRAINO DIVERSO DALLO SCI NAUTICO AL DI FUORI DI AREE AUTORIZZATE DALL'AUTORITÀ DEMANIALE O IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE DALL'AUTORIZZAZIONE | |
|--|---|
| <p>Le attività sportive e ludiche comportanti forme di traino diverse dallo sci nautico sono singolarmente autorizzate dagli uffici navigazione responsabili per ogni bacino. Con l'atto di autorizzazione sono definite le zone in cui tali attività possono essere svolte, le norme di sicurezza specifiche da rispettare sulla base delle norme termine stabilite dagli uffici tecnici competenti e nel rispetto delle esigenze e della sicurezza e della tranquillità degli altri utenti del lago.</p> | |
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 2 – punto 4 – Altre attività Navigli: art. 5, c. 6, R.R. 3/2015 (<i>vedi note</i>) |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Navigli: "È vietato l'uso di: a) sci nautici e attrezzature per pratiche sportive o ludiche a traino; (...)" |

22. USO DI MOTO D'ACQUA FUORI DAGLI ORARI E LUOGHI CONSENTITI

1. La navigazione, l'alaggio ed il varo delle moto d'acqua e di altri mezzi motorizzati simili possono avvenire alle seguenti condizioni: a) sono normalmente permessi solo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 oltre i 150 metri di distanza dalla riva (fermo restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda); b) sono vietati lungo le rotte dei battelli di linea; c) sono ammessi nello specchio d'acqua compreso tra la riva e i 150 metri esclusivamente per l'attraversamento di detta fascia per approdare o partire, purché detta manovra avvenga solo in modo perpendicolare, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque tale da evitare che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua; d) la condotta degli scooters acquatici è vietata ai minori di 16 anni; e) durante la navigazione dovrà obbligatoriamente essere indossato un regolare giubbotto di salvataggio e/o idonea muta di salvataggio; f) è vietato il deposito degli scooters acquatici su spiagge o aree demaniali in genere usate per la balneazione a meno di apposita autorizzazione della autorità competente.

2. L'uso di moto d'acqua e mezzi simili è altresì ammesso in aree delimitate e regolarmente concesse dall'autorità preposta, rispettando le seguenti condizioni: a) anche al di sotto dei 150 metri (ferma la specifica normativa vigente per il lago di Garda) dalla riva; tali aree sono segnalate a cura e spese dei concessionari che sono altresì responsabili del buono stato dei mezzi e degli eventuali danni causati dagli stessi; b) il titolare della concessione dell'area delimitata deve possedere la patente nautica; c) ciascun mezzo deve avere a bordo le dotazioni previste dalla normativa vigente.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 3 – punti 1 e 2 Navigli: art. 5, c. 6, R.R. 3/2015 |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

23. VIOLAZIONE NORME SULL'USO DI NATANTI MINORI E TAVOLE A VELA

1. L'uso delle tavole a vela è autorizzato solo di giorno e con una buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione e a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori devono sempre indossare il giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

2. L'impiego delle tavole a vela è vietato:

- a) sulla rotta delle unità di servizio di linea;
- b) entro i porti e nelle loro vicinanze;
- c) entro 100 metri dalla riva nelle zone dedicate alla balneazione;
- d) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica;
- e) nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d'acqua ecc.);
- f) nei corridoi di uscita ed approdo per la navigazione a motore.

3. Le scuole di tavola a vela devono inoltre:

- a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela;
- b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

4. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, iole, sandolini, pattini) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti possono essere trasportate un numero massimo di persone stabilite dal costruttore e le dotazioni di bordo devono essere quelle della normativa vigente.

5. L'impiego di piccoli natanti a remi o a pedali è vietato sulle rotte delle unità in servizio di linea, nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d'acqua) e nei corridoi di uscita per le unità a motore; alle unità che sono propulse esclusivamente a vela è consentita solo l'entrata e l'uscita dai porti.

| | |
|----------------------|---|
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 4 – punti 1, 2, 3 e 4 Navigli: art. 5, c. 6, R.R. 3/2015 (<i>vedi note</i>) |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |

| | |
|-------------------------------|--|
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Navigli: "È vietato l'uso di: (...) c) unità di navigazione a pedali; d) unità di navigazione a vela, fatta salva la possibilità di autorizzazione da parte dell'autorità competente; e) surf e kitesurf; (...)" |

| 24. VIOLAZIONE NORME SULL'USO DI NATANTI MINORI E TAVOLE A VELA SUL LAGO DI GARDA | |
|--|---|
| <p>1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.</p> <p>2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.</p> <p>3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo se l'unità è convenientemente armata.</p> <p>4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea; b) nei porti e in prossimità dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone mantenute a canneto; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. | |
| Norma violata | Art. 111 L.R. 11/2009 |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 25. SUI LAGHI MAGGIORE E CERESIO UTILIZZARE OLTRE I 150 M DALLA RIVA UNITÀ NAUTICHE DI LUNGHEZZA F.T. INFERIORI A 2,5 M, QUALSIASI MEZZO DA SPIAGGIA | |
|---|---|
| I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare esclusivamente in prossimità della riva ed all'interno di una fascia di 150 m dalla riva stessa; (...). | |
| Norma violata | Art. 43, c. 1, Reg. int. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a Euro 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Non sono sottoposti a questa disposizione le unità nautiche a remi da competizione, le canoe, i caiacchi, i sandolini, le tavole a vela o similari. |

26. ATTIVITÀ SUBACQUEA: MANCATO RISPETTO DI OBBLIGHI E LIMITI

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca, ciò anche nel caso di immersione con la partenza da riva;
- b) è obbligatorio l'utilizzo di apposita unità di appoggio;
- c) è vietato praticare immersioni sulle rotte delle unità di servizio pubblico di linea;
- d) è vietato praticare immersione nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato;
- e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica;
- f) è vietato praticare immersioni nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d'acqua ecc.).

2. I divieti di cui sopra non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 5 – punti 1 e 2 Navigli: art. 15, c. 2, R.R. 3/2015 (<i>vedi note</i>) |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Navigli: "In ragione dei rischi connessi alla fruizione collettiva e alla pericolosità delle idrovie, la balneazione e le attività subacquee sono vietate su tutti i canali." Art. 130 D.P.R. 1639/1968: "Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri |

| | |
|--|--|
| | <p>dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione."</p> <p>Art. 91 D.M. 146/2008:</p> <p>"1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.</p> <p>2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.</p> <p>3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.</p> <p>4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. (...)"</p> |
|--|--|

| 27. ATTIVITÀ SUBACQUEA: MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E LIMITI SUL LAGO DI GARDA | |
|---|---|
| <p>1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca; b) utilizzo di apposita unità di appoggio. <p>2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.</p> <p>3. È vietato praticare immersioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea; b) nei porti e in prossimità dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone mantenute a canneto; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. <p>4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.</p> | |
| Norma violata | Art. 112 L.R. 11/2009 |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 28. AMMARAGGIO E DECOLLO AL DI FUORI DELLE IDROSUPERFICI AUTORIZZATE | |
|--|---|
| <p>7. L'ammarraggio e il decollo di aeromobili condotti da piloti muniti di licenza di volo è ammesso tutto l'anno nelle idrosuperfici autorizzate (...).</p> <p>8. Per esigenze legate ad attività di addestramento, sotto responsabilità del pilota istruttore ai sensi delle norme aeronautiche vigenti, gli spazi acquei dei laghi maggiori ubicati ad una distanza dalla riva superiore a 500 metri, in aree libere non attraversate dalle rotte della navigazione pubblica (...) sono assentiti all'uso quali idro superfici non segnalate. Sono vietati l'ammarraggio e il decollo di altri mezzi atti al volo, salvo nelle eventuali superfici appositamente e singolarmente autorizzate (...). Le manifestazioni con aeromobili e altri mezzi atti al volo sono sottoposte alla normale procedura per l'autorizzazione di gare e manifestazioni nautiche.</p> | |
| Norma violata | OPGR 58600/1997, Titolo 1 – punti 7 e 8 Garda: art. 104, c. 3, L.R. 11/2009 (<i>vedi note</i>) Navigli: art. 5, c. 6, R.R. 3/2015 (<i>vedi note</i>) |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Garda: "Sono infine vietati l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti." Navigli: "È vietato l'uso di: (...) f) idrovolanti e ogni altro tipo di aeromobili; g) unità di navigazione il cui impiego sia incompatibile con le condizioni e gli usi di cui all'articolo 1." |

| 29. VIOLAZIONE LIMITI ALLE MOTORIZZAZIONI E TIPOLOGIE DI UNITÀ CONSENTITE SULLE VIE D'ACQUA O SU TRATTE DI ESSE | |
|---|---|
| <i>(vedi allegato 1)</i> | |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 30. PESCATORE SPORTIVO CHE ESERCITA SUI LAGHI MAGGIORE E CERESIO L'ATTIVITÀ DI PESCA ALLA TRAINA SENZA UTILIZZO DI PALLONE BIANCO | |
|---|---|
| Le imbarcazioni che effettuano la pesca sportiva di giorno con attrezzi a traino portano un pallone bianco. | |
| Norma violata | Art. 33, c. 2, Reg. int. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 31. SUI LAGHI MAGGIORE E CERESIO UTILIZZARE OLTRE I 150 M DALLA RIVA UNITÀ NAUTICHE DI LUNGHEZZA F.T. INFERIORI A 2,5 M, QUALSIASI MEZZO DA SPIAGGIA | |
|---|---|
| I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare esclusivamente in prossimità della riva ed all'interno di una fascia di 150 m dalla riva stessa; (...). | |
| Norma violata | Art. 43, c.1, Reg. int. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Non sono sottoposti a questa disposizione le unità nautiche a remi da competizione, le canoe, i caiacchi, i sandolini, le tavole a vela o similari. |

| 32. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE | |
|---|--|
| Violazione del divieto di balneazione | |
| Norma violata | Provvedimenti di divieto di balneazione emessi dalle autorità competenti |
| Sanzione | Salvo che il comportamento del trasgressore non costituisca altro reato, se il fatto è commesso nelle aree portuali si applica la sanzione prevista nei provvedimenti dove l'autorità portuale può indicare l'art. 1164, c. 1, Cod. nav. Pecuniaria: da 1.032,00 € a 3.098,00 € In mancanza di esplicita indicazione per le aree portuali, nonché per le aree extra portuali, si applica l'art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Sui Navigli e le idrovie collegate il divieto di navigazione su tutta l'estensione dei canali è stabilito dall'art. 15 del R.R. 3/2015. Il divieto per i Navigli, il canale Villorosi e il bacino del Panperduto è stabilito altresì dall'art. 29, c. 6 del regolamento di polizia idraulica del Consorzio ETVillorosi approvato con d.g.r. 6037 del 19/12/2016, in virtù del quale (art. 42, c. 17) si applica la sanzione amministrativa stabilita dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. (pecuniaria da € 200,00 ad € 1.200,00), anziché l'art. 57 della L.R. 6/2012, i cui proventi sono introitati dal Consorzio. |

Unità nautiche

a) NAVIGAZIONE DA DIPORTO

| 33. UTILIZZO DI UNITÀ DA DIPORTO PER FINI DIVERSI DA QUELLI STABILITI DALLA LEGGE | |
|---|---|
| <p>Ai fini del presente Codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ferma restando la disciplina ivi prevista.</p> | |
| Norma violata | Art. 1, c. 2, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00 € (entro 60 gg);</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | <p>Nel verbale, descrivere dettagliatamente:</p> <p>le qualità del comandante, l'attività svolta a mezzo dell'unità da diporto, il numero delle persone trasportate ed i motivi per i quali si trovano a bordo (es.: titolare o persona addetta di struttura ricettiva alberghiera o extra-alberghiera, di cantiere nautico, ristorante ecc., trasportava a bordo dell'unità da diporto n. x passeggeri al fine di far compiere agli stessi una escursione compresa nei servizi dell'alloggio, effettuare riprese cinematografiche o aventi simile natura, compiere attività di guardiania ecc.).</p> |
| Note | / |

| 34. UTILIZZO DI IMBARCAZIONE E NAVE DA DIPORTO A FINI COMMERCIALI SENZA ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI ISCRIZIONE E SULLA LICENZA | |
|--|---|
| L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. | |
| Norma violata | Art. 2, c. 2, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 55, c. 1, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 2.775,00 € a 11.017,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 2.570,63 € (entro 5 gg); 3.672,33 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: nessuna</p> <p>L'art. 55-bis prevede che le sanzioni di cui all'art. 55 siano aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni sia derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato (c. 1), che sia disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggior gravità, che sia disposto il sequestro dell'unità da diporto (c. 2).</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | <p>Il DL 1/2012 ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio.</p> <p>Questa attività non costituisce "uso commerciale dell'unità" e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni.</p> <p>Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all'Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nel</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all'Inps e all'Inail.</p> <p>Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.</p> |
|--|---|

| 35. UTILIZZO DI UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE ALL'USO COMMERCIALE PER USI DIVERSI O PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE A TITOLO ONEROSO | |
|--|---|
| Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a) (<i>vedi note</i>), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite. | |
| Norma violata | Art. 2, c. 4, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 55, c. 1 e 3 e art. 53-quinquies, c. 1 e 3 (sanzione accessoria), D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 2.775,00 € a 11.017,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 2.570,63 € (entro 5 gg); 3.672,33 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: in caso di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli artt. 396-418 del cod. nav., sospensione della patente da 1 a 3 mesi (c. 3); revoca della patente se la violazione è reiterata nel biennio (c. 3) e sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni – in caso di natante, l'organo accertatore ritira la dichiarazione di potenza o documento equivalente da 15 a 60 giorni (art. 53-quinquies, c. 1, lett. e), e c. 3). In questa fattispecie, la riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg non è consentita ai sensi dell'art. 57-ter, c. 4.</p> <p>L'art. 55-bis prevede che le sanzioni di cui all'art. 53-ter siano aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni sia derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato (c. 1), che sia disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggior gravità, che sia disposto il sequestro dell'unità da diporto (c. 2).</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Il periodo di sospensione della licenza di navigazione è riportato sulla stessa (art. 53-quinquies, c. 2, D.Lgs. 171/2005). |
| Note | Art. 2, c. 1: "L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di |

| | |
|--|---|
| | <p>appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3."</p> |
|--|---|

| 36. UTILIZZO DI UNITÀ DA DIPORTO BATTENTE BANDIERA STRANIERA A FINI COMMERCIALI IN ASSENZA DI APPOSITA DICHIARAZIONE | |
|--|--|
| <p>Qualora le attività di cui al comma 1 (<i>vedi note scheda 35</i>) siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei paesi dell'Unione Europea (o extraeuropei), l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.</p> | |
| Norma violata | Art. 2, c. 3, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 55, c. 2, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 2.775,00 € a 11.017,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 2.570,63 € (entro 5 gg); 3.672,33 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 37. UTILIZZO DI UNITÀ DA DIPORTO BATTENTE BANDIERA STRANIERA A FINI COMMERCIALI SENZA MANTENERE A BORDO APPOSITA DICHIARAZIONE | |
|---|--|
| <i>(si veda Scheda 35)</i> | |
| Norma violata | Art. 2, c. 3, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 € Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00 € (entro 60 gg). Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 38. MANCATA ISCRIZIONE DI IMBARCAZIONE DA DIPORTO NEI REGISTRI DI ISCRIZIONE | |
|--|---|
| <p>1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).</p> <p>2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.</p> | |
| Norma violata | Art. 15, c. 1 e 2, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Informare l'Autorità marittima e la M.C.T.C. competenti per territorio |
| Note | <p>Contestare immediatamente e con distinto verbale la violazione dell'art. 22 del D.Lgs. 171/2005 per la mancanza a bordo della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.</p> <p>Art. 22 D.Lgs. 171/2005:</p> <p>“1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.</p> <p>2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità UE, (...); b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità. (...)”</p> |

| 39. MANCATA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI COSTITUTIVI, TRASLATIVI O ESTINTIVI DELLA PROPRIETÀ SU IMBARCAZIONE | |
|--|---|
| <p>Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.</p> | |
| Norma violata | Art. 17, c. 1, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 3, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 207,00 € a 1.033,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 241,03 € (entro 5 gg); 344,33 € (entro 60 gg);</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Notiziare immediatamente l'Ufficio di iscrizione dell'unità al fine della regolarizzazione o del ritiro della licenza di navigazione |
| Note | / |

| 40. NAVIGAZIONE CON RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PUBBLICITÀ IN SOSTITUZIONE DELLA LICENZA OLTRE IL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO | |
|--|---|
| La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. | |
| Norma violata | Art. 17, c. 2, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53, c. 3, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 207,00 € a 1.033,00 € Pagamento in misura ridotta: 241,03 € (entro 5 gg); 344,33 € (entro 60 gg). Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Art. 17, c. 3: "Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione." |
| Note | / |

| 41. MANCATA TENUTA A BORDO DELLA LICENZA DI NAVIGAZIONE O DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA | |
|---|--|
| La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. | |
| Norma violata | Art. 23, c. 3, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 € Pagamento in misura ridotta: 130,00 € (entro 60 gg); 91,00 € (entro 5 gg) Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | La medesima sanzione si applica se i documenti sono mantenuti a bordo in copia non autentica. La denuncia di furto o smarrimento o distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata di 30 giorni, a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità. |

| 42. MANCATA TENUTA A BORDO DELLA DICHIARAZIONE DI POTENZA | |
|--|---|
| <p>1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.</p> <p>2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.</p> | |
| Norma violata | Art. 28 D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 € Pagamento in misura ridotta: 130,00 € (entro 60 gg); 91,00 € (entro 5 gg) Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | <p>La medesima sanzione si applica se la dichiarazione di potenza è mantenuta a bordo in copia non autentica.</p> <p>La dichiarazione di potenza non è sostituibile con diversa documentazione, ancorché dalla stessa si possano desumere i dati tecnici relativi al propulsore dell'unità (Ministero infrastrutture e trasp. U0031393.18.11.2016).</p> <p>Non sono previsti documenti sostitutivi: in caso di furto o smarrimento è necessario richiedere al costruttore o al suo rappresentante una nuova dichiarazione di potenza.</p> |

| 43. MODIFICHE AL TIPO E CARATTERISTICHE DELLO SCAFO E DELL'APPARATO MOTORE RISPETTO A QUELLE RISULTANTI DALLA LICENZA | |
|--|---|
| <p>1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h) del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.</p> <p>2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. (...)</p> | |
| Norma violata | Art. 24 D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg);130,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: nessuna</p> <p>Ai sensi dell'art. 55-bis, nel caso dalla violazione sia derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà (c.1), è sempre disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità (c. 2).</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 44. MANCATA ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE E/O NUMERO DI ISCRIZIONE DELL'UNITÀ | |
|---|---|
| <p>1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico (...) costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.</p> <p>1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.</p> <p>2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica (...).</p> | |
| Norma violata | Art. 25 D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 € Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00€ (entro 60 gg). Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |

| | |
|-------------|--|
| Note | <p>Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (D.M. 27 settembre 1973 Sigle di individuazione delle imbarcazioni e navi da diporto).</p> <p>Le lettere, tutte con carattere maiuscolo devono essere apposti sulla imbarcazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 309 del Regolamento del Codice della Navigazione e avere l'altezza minima di cm. 20 e larghezza e corpo proporzionati.</p> <p>Per le imbarcazioni da diporto della navigazione interna il riferimento è il D.M. 15 novembre 1971:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il numero che le imbarcazioni da diporto della navigazione interna sono tenute a portare su ambedue i fianchi poppieri è quello progressivo d'iscrizione.2. Il numero progressivo d'iscrizione è preceduto dalla lettera "N" e seguito dalla sigla che contraddistingue l'ufficio.3. Le lettere, tutte con carattere maiuscolo, ed i numeri di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici provinciali M.C.T.C. debbono avere un'altezza di 15 cm, una larghezza di 8 cm ed un corpo di 2 cm. Le lettere ed i numeri debbono essere intervallati tra di loro di non meno di 2,5 cm. <p>Per il colore delle lettere e dei numeri deve essere impiegato a seconda del colore dello scafo il più visibile dei seguenti tre colori: nero, bianco, giallo-arancione. (D.M. 9 febbraio 1976 Dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dalla M.C.T.C.)</p> |
|-------------|--|

| 45. MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI NAVIGAZIONE E DI UTILIZZO DEI NATANTI AI FINI COMMERCIALI STABILITE DAL CODICE E DALL'AUTORITÀ DELLA NAVIGAZIONE INTERNA | |
|---|--|
| <p>5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c) (<i>vedi note</i>), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.</p> <p>6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto ad un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali (...), è obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre solo nei casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5. (<u><i>si veda scheda 50</i></u>)</p> | |
| Norma violata | Art. 27, c. 5, 6, 6-bis e 6-ter, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 € Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00 € (entro 60 gg). Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Art. 27, c. 3 e 4: "3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia dalla costa; b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve |

| | |
|--|---|
| | <p>essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo; c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kayak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.</p> <p>4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa."</p> <p>L'esercizio dell'attività commerciali con natanti da diporto per finalità ricreative e per gli usi di carattere locale, anche ai sensi dell'articolo 27 c. 6 del D.lgs. 171/2005 è disciplinato dalla D.G.R. 47317 del 22 dicembre 1999, modificata con D.G.R. del 16 luglio 2018, n. 351 che prevede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'assegnazione di un codice alfanumerico identificativo, da esporre sullo scafo, mediante inserimento in un elenco ricognitivo tenuto dalle Province (anche tramite le Autorità di bacino); – l'obbligo di tenuta del registro di locazione e noleggio (due distinti registri in caso di esercizio di entrambe le attività); – la possibilità per il locatore/noleggiatore di chiedere al cliente una dichiarazione di capacità al nuoto e, in caso di risposta negativa, l'obbligo di fornire un numero adeguato di cinture di salvataggio da indossare; – l'obbligo per il locatore di tenere pronta all'uso un'unità di assistenza (a motore in caso di locazione di unità a motore); – il divieto di locazione e noleggio in caso di condizioni meteo avverse; – l'obbligo di redazione del contratto per iscritto (in alternativa formalizzabile con ricevuta/fattura fiscale). |
|--|---|

| 46. MANCATA TENUTA A BORDO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA O CONDUZIONE O COMANDO DA PARTE DI PERSONA NON TITOLARE DI CANTIERE O DI UN CONTRATTO DI LAVORO CON L'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE | |
|---|--|
| <p>2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza. (...)</p> <p>4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. (...)</p> <p>4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.</p> <p>5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.</p> | |
| Norma violata | Art. 31, c. 2, 4, 4-bis e 5, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | <p>Indicare la sigla temporanea esposta.</p> <p>La sigla temporanea deve essere esposta in modo ben visibile su due tabelle poste su ciascun fianco dell'imbarcazione a destra di prora e a sinistra di poppa.</p> <p>I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni delle sigle come previsto da apposito D.M. (art. 21 D.M. 146/2008).</p> |

| 47. UTILIZZO ILLECITO DI UNITÀ DA DIPORTO IN NAVIGAZIONE TEMPORANEA | |
|--|---|
| <p>Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di: a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto; c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.</p> | |
| Norma violata | Art. 31, c. 1, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 54 D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 2.755,00 € a 11.017,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 2.570,63 € (entro 5 gg); 3.672,33 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: nessuna</p> <p>L'art. 55-bis prevede che le sanzioni di cui all'art. 54 siano aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni sia derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato (c. 1), che sia disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggior gravità, che sia disposto il sequestro dell'unità da diporto (c. 2).</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 48. MANCATA ESPOSIZIONE DELLA SIGLA TEMPORANEA | |
|---|---|
| <p>1. Le autorità indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP».</p> <p>2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.</p> | |
| Norma violata | Art. 21 D.M. 146/2008 |
| Sanzione | Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 € Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00€ (entro 60 gg). Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

49. TRASPORTO DI PASSEGGERI IN NUMERO MAGGIORE AL CONSENTITO

1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
 - a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
 - b) per le unità non munite di marcatura CE:
 - 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | Art. 34 D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53, c. 4, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 € Pagamento in misura ridotta: 321,30 € (entro 5 gg); 459,00€ (entro 60 gg). Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Il numero massimo di passeggeri trasportabili a bordo delle unità da diporto è stabilito dalla licenza di navigazione, ovvero dalla marcatura CE (targhetta del costruttore), ovvero dall'omologazione (certificato di omologazione/dichiarazione di conformità (per le unità prodotte in serie), ovvero ai sensi del regolamento secondo la seguente tabella: 3 persone unità lunghezza ft fino a 3,50 m; |

Unità nautiche

| | |
|--|--|
| | <p>4 persone unità lunghezza ft sup. a 3,50 m e fino a 4,50 m; 5 persone unità lunghezza ft sup. a 4,50 m e fino a 6,00 m; 6 persone unità lunghezza ft sup. a 6,00 m e fino a 7,50 m; 7 persone unità lunghezza ft sup. a 7,50 m e fino a 8,50 m; 9 persone unità lunghezza ft sup. a 8,50 m.</p> |
|--|--|

50. ASSUMERE O RITENERE IL COMANDO O LA CONDOTTA OVVERO LA DIREZIONE NAUTICA DI UNA UNITÀ DA DIPORTO IN ASSENZA DI PRESCRITTA ABILITAZIONE O DEI REQUISITI PREVISTI

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa. (...)

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n.813

813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.

6-bis. Le patenti nautiche di Categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità (...). Nelle patenti di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità (...) nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. (...)

Norma violata

Art. 39, c. 1, 2, 3, 5, 6 e 6-bis, D.Lgs. 171/2005

| | |
|-------------------------------|--|
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 1, 2, 5 e art. 53-quinquies, c. 1 e 3, D.Lgs. 171/2005 <u>Patente non conseguita, revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti previsti, ovvero sospesa o ritirata (c. 1)</u></p> <p>Pecuniaria: da 2.755,00 € a 11.017,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 2.570,63 € (entro 5 gg); 3.672,33 € (entro 60 gg).</p> <p>La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto</p> <p>Accessoria: sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni – in caso di natante, l'organo accertatore ritira la dichiarazione di potenza o documento equivalente da 15 a 60 giorni (art. 53-quinquies, c. 1, lett. a), e c. 3).</p> <p><u>Patente scaduta e non rinnovata (c. 2)</u></p> <p>Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 321,30 € (entro 5 gg); 459,00 € (entro 60 gg).</p> <p>L'organo accertatore provvede al ritiro della patente scaduta.</p> <p><u>Mancato rispetto dei requisiti di età (c. 5)</u></p> <p>Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00 € (entro 60 gg).</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Il periodo di sospensione della licenza di navigazione è riportato sulla stessa (art. 53-quinquies, c. 2, D.Lgs. 171/2005). |
| Note | Art. 39, c. 4, D.Lgs. 171/2005: "Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi." |

51. ASSUMERE O RITENERE IL COMANDO O LA CONDOTTA OVVERO LA DIREZIONE NAUTICA DI UNA UNITÀ DA DIPORTO IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.

Art. 41:

1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.

Art. 123:

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'IVASS, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

| | |
|----------------------|---|
| Norma violata | Art. 41 D.Lgs. 171/2005 Art. 123 D.Lgs. 209/2005 |
| Sanzione | Art. 193 C.d.S. Pecuniaria: da 849,00 € a 3.396,00 € |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>Pagamento in misura ridotta ex art. 202 C.d.S.: 594,03 € (entro 5 gg); 849,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: sequestro obbligatorio dell'unità ai sensi dell'art. 13, c. 3, L. 689/81</p> |
| Competenza/Opposizioni | Prefettura/Giudice di Pace |
| Proventi | Ente accertatore |
| Procedura | L'organo accertatore ordina che la navigazione sia fatta immediatamente cessare e che l'unità nautica stessa sia in ogni caso prelevata, trasportata e depositata in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore, o in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. |
| Note | <p>La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma del codice civile o quando entro 30 giorni dalla contestazione, previa autorizzazione dell'accertatore, esprima la volontà di procedere alla demolizione e alle formalità di radiazione del mezzo.</p> <p>Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.</p> <p>Si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero che siano impiegati in acque territoriali italiane.</p> <p>Per i natanti registrati in stati esteri l'obbligo assicurativo si considera assolto con la stipula di un contratto di assicurazione, ovvero quando il conducente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione emesso dall'ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'ufficio centrale italiano.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1901 cod. civ. l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza.</p> |

| 52. NAVIGAZIONE SENZA MANTENERE A BORDO IL PRESCRITTO CERTIFICATO ASSICURATIVO IN CORSO DI VALIDITÀ | |
|--|---|
| <p>Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:</p> <p>(...)</p> <p>d) il certificato di assicurazione obbligatoria.</p> | |
| Norma violata | Art. 180, c. 1, lett. d), C.d.S |
| Sanzione | <p>Art. 180, c. 7, C.d.S.</p> <p>Pecuniaria: da 41,00 € a 169,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 27,33 € (entro 5 gg); 41,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: invito a presentare il certificato assicurativo</p> |
| Competenza/Opposizioni | Prefettura/Giudice di Pace |
| Proventi | Ente accertatore |
| Procedura | <p>L'organo accertatore impone al trasgressore di presentare il certificato assicurativo in corso di validità presso un posto di polizia entro 30 giorni dalla data della violazione, pena l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8 dell'art. 180 C.d.S.:</p> <p>“8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.”</p> |
| Note | / |

| 53. MANCATA TENUTA A BORDO DELLA COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO | |
|---|--|
| 3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme. | |
| Norma violata | Art. 42, c. 3, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 € Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00 € (entro 60 gg). Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 54. CONSEGNA DI UNITÀ DA DIPORTO OGGETTO DI LOCAZIONE NON IN PERFETTA EFFICIENZA O MANCANTE DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA PREVISTE O NON MUNITA DEI DOCUMENTI DI NAVIGAZIONE O SCOPERTA DALLA PRESCRITTA ASSICURAZIONE R.C. | |
|--|---|
| <p>Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.</p> | |
| Norma violata | Art. 45 D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 7, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 65,00 € a 665,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 91,00 € (entro 5 gg); 130,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

55. NAVIGAZIONE CON CERTIFICATO DI SICUREZZA SCADUTO

Art. 50:

2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unità, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto: a) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento (*vedi note*) (...); b) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento (*vedi note*) (...).

3. Per le unità usate (...) il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. (...)

4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità.

5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice (...).

Art. 51:

1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validità: a) otto anni dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice; b) dieci anni dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.

2. In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

3. (...) Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i

requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico.

| | |
|----------------------|--|
| Norma violata | Artt. 50 e 51 D.M. 146/2008 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 4, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 459,00 € (entro 60 gg); 321,30 € (entro 5 gg)</p> <p>Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, la sanzione è ridotta alla metà.</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | L'art. 48 c. 2, lett. a) e b) del D.M. 146/2008 si riferiscono a: a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE; b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE. |

| 56. MANCATA TENUTA A BORDO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO INDIVIDUALI E COLLETTIVI E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA PRESCRITTE INDICATI NELL'ALLEGATO V DEL D.M. 146/2008 IN RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTA | |
|--|--|
| <p>1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio. (...)</p> <p>3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. (...)</p> | |
| Norma violata | Art. 54, c. 1 e 3, D.M. 146/2008 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 4, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 321,30 € (entro 5 gg); 459,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 57. MANCATA SOTTOPOSIZIONE DELL'UNITÀ ADIBITA A NOLEGGIO ALLA VISITA INIZIALE/PERIODICA | |
|---|---|
| <p>Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio; b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio; c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.</p> | |
| Norma violata | Art. 80, c.1 D.M. 146/2008 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 4, c. 2 (sanzione accessoria) D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 321,30 € (entro 5 gg); 459,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà</p> <p>Accessoria: ai sensi dell'art. 55-bis, c. 2, D.Lgs. 171/2005, in caso di danno o pericolo di danno all'ambiente, è sempre disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità.</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneità conforme al modello indicato nell'allegato VI del D.M. 146/2008. |

| 58. NAVIGAZIONE CON CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO SCADUTO | |
|--|--|
| Il certificato di idoneità è rinnovato ogni tre anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità. | |
| Norma violata | Art. 83, c.1 D.M. 146/2008 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 4, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 321,30 € (entro 5 gg); 459,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà</p> <p>Accessoria: ai sensi dell'art. 55-bis, c. 2, D.Lgs. 171/2005, in caso di danno o pericolo di danno all'ambiente, è sempre disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità.</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Il certificato di idoneità al noleggio fa parte dei documenti di bordo e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di idoneità al noleggio è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 171/2005. |

| 59. MANCATA TENUTA A BORDO DELLE UNITÀ ADIBITE A NOLEGGIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA E DEL RELATIVO ELENCO | |
|--|--|
| <p>2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. (...)</p> <p>4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.</p> | |
| Norma violata | Art. 88, c. 2 e 4 D.M. 146/2008 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 4, D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 321,30 € (entro 5 gg); 459,00 € (entro 60 gg).</p> <p>Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 60. MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE MINIMA DELL'EQUIPAGGIO PER LE IMBARCAZIONI ADIBITE A NOLEGGIO CHE TRASPORTANO PIÙ DI 6 PASSEGGERI O AVENTI LUNGHEZZA F.T. SUP. A 18 M. | |
|--|--|
| <p>1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri è composto da almeno due persone.</p> <p>2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.</p> | |
| Norma violata | Art. 89 D.M. 146/2008 |
| Sanzione | Art. 53, c. 4, D.Lgs. 171/2005 Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 € Pagamento in misura ridotta: 321,30 € (entro 5 gg); 459,00 € (entro 60 gg). Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

61. INOSSERVANZA NORME DI SICUREZZA PER LE UNITÀ IN APPOGGIO AD IMMERSIONI SUBACQUEE

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

| | |
|----------------------|---|
| Norma violata | Art. 90 D.M. 146/2008 |
| Sanzione | <p>Art. 53, c. 4, 9 e 10 e art. 53-quinquies, c. 1 e 3 (sanzione accessoria), D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 276,00 € a 1.377,00 € (c. 4)</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 459,00 € (entro 60 gg); riduzione del 30% per pagamento entro 5 gg non consentita ai sensi dell'art. 57-ter, c. 4</p> <p>Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà</p> <p>Accessoria: sospensione della patente nautica da 1 a 3 mesi (c. 9). In caso di reiterazione della violazione nei due anni dal compimento della prima, revoca della patente nautica (c. 10) e sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni – in caso di natante, l'organo accertatore ritira la dichiarazione di potenza o documento equivalente da 15 a 60 giorni (art. 53-quinquies, c. 1, lett. f), e c. 3).</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Il periodo di sospensione della licenza di navigazione è riportato sulla stessa (art. 53-quinquies, c. 2, D.Lgs. 171/2005). |
| Note | / |

62. NAVIGARE SUI LAGHI MAGGIORE E CERESIO CON UNITÀ NAUTICA CON LUNGHEZZA SUPERIORE AI 2,5 M SENZA CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE E DOCUMENTO DI BORDO LEGATO AL CONTRASSEGNO

3. I natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 f.t., per navigare su ambedue i laghi, devono essere muniti dei documenti e dei contrassegni previsti dalla normativa vigente nello Stato di appartenenza. Nel caso in cui detti documenti o contrassegni non siano previsti per i natanti di cui sopra dalla normativa nazionale, gli stessi, quando navigano nelle acque svizzere del lago Maggiore o del lago di Lugano, devono munirsi degli appositi contrassegni stabiliti nel Regolamento con relativo documento di rilascio. Fanno eccezione i natanti menzionati nel Regolamento.

4. I documenti ed i contrassegni rilasciati da ciascuno degli Stati contraenti sono validi senza restrizioni su ambedue i laghi.

5. Per i natanti che non stazionano abitualmente né in Svizzera né in Italia, lo Stato competente in materia è quello del luogo in cui il natante è messo in acqua.

6. In caso di cambiamento del luogo di stazionamento abituale del natante dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell'altro Stato, sono necessari nuovi documenti e contrassegni da rilasciare dalle competenti autorità del rispettivo Stato secondo la legislazione nazionale.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | Art. 4, c. 3-6, Reg. int. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

63. NAVIGARE SUI LAGHI MAGGIORE E CERESIO CON CONTRASSEGNI NON ESPOSTI E VISIBILI

1. Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente, salvo i casi previsti dall'articolo 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo.
2. I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili.
3. I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all'altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro.
4. L'autorità competente può disporre l'uso di targhe ufficiali.
5. Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni: a. i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea; b. i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,5 m; c. le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela; d. i natanti da competizione a remi. I natanti di cui alla lettera a devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell'impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b, c e d devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | Art. 17 Reg. int. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 64. SUI LAGHI MAGGIORE E CERESIO EQUIPAGGIARE CON MOTORE NAUTICO UN NATANTE LA CUI LUNGHEZZA F.T. È <u>INFERIORE</u> A 2,5 M | |
|---|---|
| I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco (...) in nessun caso (...) possono essere forniti di motore. | |
| Norma violata | Art. 43, c. 1, Reg. int. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 65. CONDUZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO CON LICENZA DI NAVIGAZIONE SOSPESA O SENZA DICHIARAZIONE DI POTENZA O DOCUMENTO EQUIVALENTE IN QUANTO RITIRATI | |
|--|--|
| Conduzione di unità da diporto con licenza di navigazione sospesa o senza dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati. | |
| Norma violata | Art. 53-quinquies, c. 4, 171/2005 |
| Sanzione | Art. 53-quinquies, c. 4, D.Lgs. 171/2005 Sanzione cautelare: sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 66. CONDUZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL | |
|--|---|
| È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. | |
| Norma violata | Art. 53-bis, c. 1, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 53-bis, c. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12, D.Lgs. 171/2005</p> <p><u>Per un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l fino a 0,8 g/l (c. 2, lett. a))</u></p> <p>Pecuniaria: da 2.755,00 € a 11.017,00 €</p> <p>Accessoria: sospensione patente nautica da 3 a 6 mesi</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 3.672,33 € (entro 60 gg)</p> <p><u>Per un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l fino a 1,5 g/l (c. 2, lett. b))</u></p> <p>Pecuniaria: da 3.500,00 € a 12.500,00 €</p> <p>Accessoria: sospensione patente nautica da 6 mesi a 1 anno</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 4.166,67 € (entro 60 gg)</p> <p><u>Per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (c. 2, lett. c) e c. 12)</u></p> <p>Pecuniaria: da 5.000,00 € a 15.000,00 €</p> <p>Accessoria: sospensione patente nautica da 1 a 2 anni e revoca nel caso di reiterazione nel biennio. Sequestro dell'unità (salvo appartenga a persona estranea alla violazione).</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 5.000,00 € (entro 60 gg)</p> <p>In tutti i casi di cui al c. 2 sopraindicati, l'art. 53-quinquies, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 171/2005 prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni se il trasgressore è il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità (il periodo di sospensione è riportato sulla licenza di navigazione ai sensi del c. 2); il c. 3 prevede che se la violazione è commessa con un natante, si proceda al ritiro della dichiarazione di potenza o di documento equivalente da 15 a 60 giorni.</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p><u>In caso di rifiuto di accertamento del tasso alcolemico (c. 11)</u></p> <p>Pecuniaria: da 5.000,00 € a 15.000,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 5.000,00 € (entro 60 gg)</p> <p>Se il conducente provoca un sinistro marittimo, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il sequestro (salvo l'unità appartenga a persona estranea all'illecito), con la revoca della patente nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (c. 3).</p> <p>Nel caso di condotta di nave da diporto Le sanzioni sono raddoppiate (c. 3).</p> <p>Quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle 7 le sanzioni pecuniarie sono aumentate da un terzo alla metà (c. 5).</p> <p>Con riguardo al pagamento in misura ridotta, la riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg non è consentita ai sensi dell'art. 57-ter, c. 4.</p> <p>L'art. 55-bis prevede che le sanzioni di cui all'art. 53-bis siano aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni sia derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato (c. 1), che sia disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggior gravità, che sia disposto il sequestro dell'unità da diporto (c. 2).</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | <p>Salvo sia disposto il sequestro, qualora l'unità non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina struttura dedicata al diporto e lasciata in consegna al proprietario o gestore della stessa con le normali garanzie per la custodia. Le spese di traino e recupero sono a carico del trasgressore (art. 53-bis, c. 4, D.Lgs. 171/2005).</p> <p>Possibilità di sottoporre il conduttore ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. In caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi, di sinistri marittimi o qualora vi siano elementi per ritenere la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica derivante</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>dall'influenza dell'alcool, facoltà di sottoporre il conduttore ad accertamenti con strumenti e procedure determinate con DM attuativo, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando (c. 6 e 7).</p> <p>Qualora ciò non sia possibile o il conduttore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento, gli agenti accertatori accompagnano il conduttore presso strutture sanitarie per accertare il tasso alcolemico. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve esser trasmessa dall'organo accertatore all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica (c. 8).</p> <p>In caso di accertamenti con esito positivo o di non immediata disponibilità degli esiti, possibilità di disporre il ritiro della patente per un periodo non superiore a 10 giorni, da depositare presso l'ufficio/comando da cui dipende l'organo accertatore (c. 9).</p> <p>Per quanto concerne l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, l'autorità competente al rilascio, dispone la sospensione e ordina contestualmente al conduttore di sottoporsi a visita medica per verificare il mantenimento nei requisiti psico-fisici entro 60 giorni (c. 12 e 13).</p> |
| Note | / |

| 67. CONDUZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL PER MINORI DI 21 ANNI E PER CONDUZIONE PER USO COMMERCIALE | |
|---|--|
| <p>È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno; b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.</p> | |
| Norma violata | Art. 53-ter, c. 1, D.Lgs. 171/2005 |
| Sanzione | <p>Art. 53-ter, c. 2, 3, 4, 5 D.Lgs. 171/2005</p> <p><u>Per un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l fino a 0,8 g/l (c. 2)</u></p> <p>Pecuniaria: da 500,00 € a 2.000 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 666,67 € (entro 60 gg)</p> <p>Nel caso il conducente provochi un sinistro marittimo, la sanzione è raddoppiata ed è disposto il sequestro (salvo l'unità appartenga a persona estranea all'illecito).</p> <p><u>Per un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l fino a 0,8 g/l (c. 3)</u></p> <p>aumentate di un terzo le sanzioni stabilite da art. 53-bis, c. 2, lett. a) (pecuniaria: da 2.755,00 € a 11.017,00 €; accessoria: sospensione patente nautica da 3 a 6 mesi)</p> <p><u>Per un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l fino a 1,5 g/l (c. 3)</u></p> <p>Aumentate da un terzo alla metà le sanzioni stabilite da art. 53-bis, c. 2, lett.b) (pecuniaria: da 3.500,00 € a 12.500,00 €; accessoria: sospensione patente nautica da 6 mesi a 1 anno)</p> <p><u>Per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (c. 3)</u></p> <p>Aumentate da un terzo alla metà le sanzioni stabilite da art. 53-bis, c. 2, lett. c) (pecuniaria: da 5.000,00 € a 15.000,00 €; accessoria: sospensione patente nautica da 1 a 2 anni). Sequestro dell'unità (salvo appartenga a persona estranea alla violazione).</p> <p>Revoca della patente: sempre per la conduzione a fini commerciali; in caso di reiterazione nel biennio per i minori di 21 anni (c. 4).</p> <p>Per i casi sopraindicati l'art. 53-quinquies, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 171/2005 prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni se il trasgressore è il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità (il periodo di sospensione è riportato sulla licenza di navigazione ai sensi del c. 2); il c. 2</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>prevede che se la violazione è commessa con un natante, si proceda al ritiro della dichiarazione di potenza o di documento equivalente da 15 a 60 giorni.</p> <p><u>In caso di rifiuto di accertamento del tasso alcolemico (c. 5)</u></p> <p>Aumentate da un terzo alla metà le sanzioni stabilite da art. 53-bis, c. 2, lett. c) (pecuniaria: da 5.000,00 € a 15.000,00 €).</p> <p>Accessoria: sospensione della patente da uno a due anni.</p> <p>Revoca della patente in caso di reiterazione nel biennio.</p> <p>Con riguardo al pagamento in misura ridotta, la riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg non è consentita ai sensi dell'art. 57-ter, c. 4.</p> <p>L'art. 55-bis prevede che le sanzioni di cui all'art. 53-ter siano aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni sia derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato (c. 1), che sia disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggior gravità, che sia disposto il sequestro dell'unità da diporto (c. 2).</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13 dell'art. 53-bis (<u>si veda scheda 66</u>). |
| Note | / |

| 68. CONDUZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE | |
|---|---|
| Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope | |
| Norma violata | Art. 53-quater D.Lgs 171/2005 |
| Sanzione | <p>Ove il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 53-quater, c. 1, 2, 3 e 11 D.Lgs. 171/2005</p> <p>Pecuniaria: da 2.755,00 € a 11.017,00 € (c.1) Pagamento in misura ridotta: 3.672,33 € (entro 60 gg)</p> <p>Accessoria: sospensione della patente nautica da 1 a 2 anni (c.1).</p> <p>L'art. 53-quinquies, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 171/2005 prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni se il trasgressore è il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità (il periodo di sospensione è riportato sulla licenza di navigazione ai sensi del c. 2); il c. 2 prevede che se la violazione è commessa con un natante, si proceda al ritiro della dichiarazione di potenza o di documento equivalente da 15 a 60 giorni.</p> <p>Le sanzioni pecuniaria ed accessoria sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentate da un terzo alla metà se la violazione è commessa da minori di 21 anni o da coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali (c. 1); - raddoppiate in caso di comando o condotta di nave da diporto (c. 1); - raddoppiate se il conduttore provoca un sinistro marittimo. In tal caso è disposto il sequestro dell'unità (salvo appartenga a persona estranea all'illecito) (c.2); inoltre la sanzione pecuniaria è aumentata da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo per ore 22 e prima delle ore 7 (c. 3). <p>Revoca della patente sempre prevista se la violazione è commessa nell'utilizzo dell'unità a fini commerciali o in caso di reiterazione nel biennio (c.1).</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p><u>In caso di rifiuto dell'accertamento (c.11)</u></p> <p>Sanzione pecuniaria: da 5.000,00 € a 15.000,00 €</p> <p>Sanzione accessoria: sospensione della patente da 1 a 2 anni e revoca in caso di reiterazione nel biennio. L'autorità competente al rilascio della patente dispone l'obbligo di sottoporsi a visita medica entro 60 giorni.</p> <p>Con riguardo al pagamento in misura ridotta, la riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg non è consentita ai sensi dell'art. 57-ter, c. 4.</p> <p>L'art. 55-bis prevede che le sanzioni di cui all'art. 53-quater siano aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni sia derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato (c. 1), che sia disposta la revoca della patente nautica e, nei casi di maggior gravità, che sia disposto il sequestro dell'unità da diporto (c. 2).</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | <p>Accertamento dello stato di alterazione psico-fisica secondo le direttive ministeriali da adottarsi in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 53-quater.</p> <p>Gli agenti accertatori possono sottoporre i conduttori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (c. 4). Quando questi risultano positivi o si ha ragionevole motivo per ritenere il conduttore sia sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, quest'ultimo può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali o analitici su campioni di mucosa/fluido del cavo orale prelevati dal personale sanitario ausiliario (c. 5).</p> <p>Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario o il conduttore rifiuti di sottoporvisi, gli agenti accertatori accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici (c. 6).</p> <p>Copia del referto sanitario, rilasciato dalle strutture sanitarie agli organi accertatori, dev'essere trasmessa da questi ultimi</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica (c. 8).</p> <p>Qualora l'esito degli accertamenti sanitari non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti qualitativi non invasivi o le prove abbiano dato risultati positivi, se vi sono fondati motivi per ritenere sussistente lo stato di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente fino all'esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni. La patente è ritirata e depositata presso l'ufficio/comando da cui dipende l'organo accertatore (c. 9).</p> <p>L'autorità competente al rilascio della patente ordina al conduttore di sottoporsi a visita medica entro 90 giorni e sospende in via cautelare la patente nautica.</p> |
| Note | / |

b) NAVIGAZIONE PROFESSIONALE

| 69. ESERCITARE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE SUI LAGHI MAGGIORE E CERESIO SENZA PALLONE GIALLO O LUCE GIALLA | |
|---|---|
| Le imbarcazioni per la pesca professionale devono portare durante la posa ed il ritiro delle reti: a. di notte un fanale a luce ridotta di colore giallo; b. di giorno un pallone giallo. | |
| Norma violata | Art. 33, c. 1, Reg. int. |
| Sanzione | Art. 57, c. 3, L.R. 6/2012 Pecuniaria: da 60,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 120,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 70. COMMISSIONE COSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI NAVE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA A CANTIERE IL CUI DIRETTORE RISULTA SFORNITO DELLA PRESCRITTA PATENTE, AUTORIZZAZIONE O ABILITAZIONE ED AVVIO DI TALI ATTIVITÀ DA PARTE DEL CANTIERE | |
|--|--|
| <p>1. La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione.</p> <p>2. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.</p> | |
| Norma violata | Art. 232 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1182, c. 1, punti 1 e 2, Cod. nav. Pecuniaria: da 51,00 € a 516,00 € Pagamento in misura ridotta: 102,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |

| 71. COSTRUZIONE DI NAVE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA SENZA FARNE PREVENTIVA DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE DEL LUOGO OVE È INTRAPRESA LA COSTRUZIONE DELLO SCAFO | |
|---|--|
| <p>Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.</p> <p>L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione. Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.</p> | |
| Norma violata | Art. 233 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1182, c. 1, punto 3, Cod. nav. Pecuniaria: da 51,00 € a 516,00 € Pagamento in misura ridotta: 102,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

| 72. VARO DI NAVE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA SENZA COMUNICARE ALL'UFFICIO DOVE LA NAVE È ISCRITTA IL GIORNO E L'ORA DEL VARO | |
|---|--|
| <p>Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti.</p> <p>Il giorno e l'ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta.</p> <p>In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio predetto può, su richiesta dell'interessato, autorizzare il varo.</p> | |
| Norma violata | Art. 243 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1182, c. 1, punto 4, Cod. nav. Pecuniaria: da 51,00 € a 516,00 € Pagamento in misura ridotta: 102,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | La sanzione è prevista per: "chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243". |

| 73. ESERCIZIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO DI LINEA O DI RIMORCHIO SENZA LA PRESCRITTA CONCESSIONE | |
|--|--|
| <p>I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione. È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.</p> <p>I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione. (...)</p> | |
| Norma violata | Art. 225 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1187, c. 1, Cod. nav. Pecuniaria: da € 103,00 € a 516,00 € Pagamento in misura ridotta: 172,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | La disciplina della concessione è contenuta nel regolamento di navigazione interna (D.P.R. 631/1949). |

| 74. ESERCIZIO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO, DI RIMORCHIO O DI TRAINO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE | |
|--|--|
| I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente (<i>si veda scheda 73</i>), sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna. | |
| Norma violata | Art. 226 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1187, c. 2, Cod. nav. Pecuniaria: da 20,00 € a 206,00 € Pagamento in misura ridotta: 40,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | La disciplina dell'autorizzazione è contenuta nel regolamento di navigazione interna (D.P.R. 631/1949). |

| 75. INOSSERVANZA DI NORME SULLE SEGNALAZIONI | |
|--|--|
| Inosservanza di norme sulle segnalazioni. | |
| Norma violata | R.R. 9/2002 |
| Sanzione | Art. 1218, c. 2, Cod. nav. Pecuniaria: da € 10,00 a € 206,00 Pagamento in misura ridotta: € 20,00 Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | <p>Le violazioni attinenti le segnalazioni previste nella l. 5 maggio 1966, n. 276 (dettante norme per prevenire gli abbordi in mare), e per le quali tale legge non prevede sanzioni penali, sono sanzionate a norma dell'art. 1218 Cod. nav. (Cass. Pen. 06.10.1981 Marangione).</p> <p>In tema di violazioni al codice della navigazione, configura la violazione dell'art. 1218 Cod. nav. la violazione delle prescrizioni sulle dotazioni di bordo legittimamente impartite dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'art. 1231 Cod. nav., atteso che il concetto di sicurezza della navigazione non è limitato alla nave ed alle persone a bordo, ma investe tutta la sfera della navigazione, compresa pertanto l'incolumità dei terzi. (Cass. Pen. Sez. III, 12.02.2004, n. 14792)</p> <p>Tra la disposizione di cui all'art. 1218 Cod. nav. (inosservanza di norme sulle segnalazioni) e quella prevista dall'art. 1231 (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) esiste un rapporto da "genus" e "speciem", atteso che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale (art. 1231) sono compresi in quella speciale (art. 1218), che presenta ulteriori elementi specializzanti relativi alle segnalazioni per la circolazione marittima anche se anch'essi finalizzati alla sicurezza della navigazione (Cass. Pen., Sez. III, 13.12.2001, n. 6005).</p> |

| 76. MANCATO INALBERAMENTO SULLA NAVE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLA BANDIERA NAZIONALE DA PARTE DEL COMANDANTE | |
|---|---|
| Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana. | |
| Norma violata | Art. 155 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1192 Cod. nav. Pecuniaria: fino a 206,00 € Pagamento in misura ridotta: 68,67 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | Con riferimento alla disciplina relativa all'inalberamento della bandiera nazionale, si richiamano le seguenti norme: D.Lgt 12 dicembre 1944, N. 413; D.Lgs. C.p.S. 9 novembre 1947, N. 1305 D.P.R. 21 febbraio 1990, N. 66. |

**77. MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULL'USO DEL NUMERO DI
INDIVIDUAZIONE DELLA NAVE IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA**

Art. 141 cod. nav:

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero(...) le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento

Art. 64 Reg. nav. int.:

Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione.

Le caratteristiche del numero e della sigla sono stabilite dal Ministro per i trasporti.

Il nome di cui all'articolo precedente deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa; le navi da diporto possono inoltre segnare sotto il nome l'indicazione dell'associazione nautica alla quale appartengono.

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma violata | Artt. 141 Cod. nav. Art. 64 Reg. nav. int. |
| Sanzione | Art. 1192 Cod. nav. Pecuniaria: fino a 206,00 € Pagamento in misura ridotta: 68,67 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |

| | |
|--------------------|--|
| <p>Note</p> | <p>Le caratteristiche e le dimensioni del numero di individuazione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna sono stabiliti da D.M. 18 agosto 1952, n. 235.</p> <p>Le sigle e i numeri con i quali le navi o i galleggianti sono iscritti nei registri devono essere segnati in vernice bianca su fondo nero, per mezzo di stampi aventi le dimensioni e le caratteristiche indicate nell'allegato B del decreto.</p> <p>È data facoltà ai proprietari delle navi e dei galleggianti di sostituire alla pitturazione caratteri rilevati in bronzo lucido, in metallo nichelato o in lega di aspetto simile sempreché a giudizio dell'ufficio di iscrizione, riesca agevole l'identificazione del mezzo.</p> <p>Per le navi in servizio di linea; per le navi destinate al trasporto di merci o senza motore; per i rimorchiatori; per i galleggianti; per le navi in servizio privato superiore alle 25 tonnellate:</p> <p>Fondo: h=146 mm, l.=130 mm</p> <p>Dimensioni carattere: h=100 mm, l=64 mm</p> <p>Per tutte le altre navi, le misure sono ridotte alla metà.</p> |
|--------------------|--|

78. MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUI DOCUMENTI DI BORDO

Art. 169 Cod. nav.:

Le carte di bordo sono (...) per le navi minori e i galleggianti, la licenza. (...) Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Art. 172 Cod. nav.:

(...) Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

Art. 174 Cod. nav.:

Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave. (...)

Art. 176 Cod. nav.:

(...) Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 79 Reg. nav. int.:

I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare. Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante al quale è fatta la consegna del libro e la data di rilascio di esso.

Art. 80 Reg. nav. int.:

I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

Art. 81 Reg. nav. int.:

Sul giornale di bordo di cui al secondo comma dell'art. 176 del Codice, oltre l'indicazione della data dell'entrata in servizio della nave, sono annotati la composizione dell'equipaggio con le relative qualifiche, le osservazioni metereologiche, la rotta seguita, gli orari osservati, gli incidenti verificatisi durante il viaggio, e ogni altra eventuale indicazione relativa al viaggio.

Art. 82 Reg. nav. int.:

| | |
|---|--|
| <p>Le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette al trasporto di merci devono essere provviste di un registro di carico, sul quale sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione del numero dei colli, della data e del luogo di caricazione e del luogo di destinazione, nonché gli altri dati eventualmente prescritti.</p> <p>Art. 83 Reg. nav. int.:</p> <p>Le navi di stazza lorda superiore alle cento tonnellate se adibite al trasporto di merci e alle venticinque tonnellate se adibite al trasporto di persone devono essere provviste dell'inventario di bordo.</p> <p>Degli oggetti di corredo e degli attrezzi di rispetto presenti a bordo, devono essere indicati nell'inventario, in ogni caso, quelli prescritti da disposizioni regolamentari o dall'Ispettorato compartimentale.</p> <p>L'inventario deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai tecnici incaricati della visita della nave e vistato dal comandante del porto o dall'autorità consolare.</p> | |
| Norma violata | <p>Artt. 169, 172, 174 e 176 Cod. nav.</p> <p>Artt. 79-83 Reg. nav. int.</p> |
| Sanzione | <p>Art. 1193 c. 1 Cod. nav.</p> <p>Pecuniaria: da 1.549,00 € a 9.296,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 3.098,00 €</p> <p>Accessoria: sospensione dai titoli o dalla professione ex art. 1214 Cod. nav.</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Inoltare apposito rapporto all'U.M.C. Competente |
| Note | <p>La violazione è compiuta dal Comandante di nave della navigazione interna che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti o li tiene irregolarmente, ovvero non esegue le annotazioni prescritte.</p> <p>La sanzione prevista dall'art. 1193 Cod. nav. conserva una latitudine tale per cui l'ampiezza della forbice tra minimo e massimo esclude un'irrazionalità della previsione, consentendo l'applicazione di una sanzione amministrativa concretamente determinabile in rapporto alla gravità della violazione, differenziandola a seconda che sia commessa dai comandanti di navi maggiori o minori. (Corte costituzionale. 2 aprile 2004, N.109).</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Per quanto concerne natanti e imbarcazioni, la normativa prevede di tenere a bordo:</p> <ul style="list-style-type: none">- per natanti a motore: dichiarazione di potenza del motore sia per i motori fuoribordo che entro bordo, polizza assicurativa obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per qualsiasi motore, indipendentemente dalla potenza, patente nautica in corso di validità (se prevista), certificato di omologazione o di conformità per i natanti costruiti in serie (risulta indicato la tipologia di navigazione abilitata (scafo ABCD), la potenza massima dei motori che si possono installare, il numero massimo delle persone trasportabili. Si segnala che per i natanti con marchio CE non hanno più l'obbligo di avere a bordo il manuale del proprietario;- per le imbarcazioni: licenza di navigazione, dichiarazione di potenza o il certificato d'uso del motore (solo per i motori fuoribordo), il certificato di sicurezza, assicurazione (anche per l'eventuale motore ausiliario), indipendentemente dalla potenza dello stesso. <p>In caso vi sia a bordo una radio VHF (anche portatile), è necessario tenere a bordo il certificato RTF.</p> |
|--|--|

| 79. MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUI DOCUMENTI DI BORDO (NAVE DA PESCA) | |
|---|--|
| <p>Art. 173: Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti: a) inventario di bordo; b) giornale generale e di contabilità; c) giornale di navigazione; d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.</p> <p>Art. 174: (...) Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.</p> | |
| Norma violata | <p>Artt. 173 e 174 Cod. nav. Artt. 79-80 Reg. nav. int.</p> |
| Sanzione | <p>Art. 1193 c. 1 Cod. nav. Pecuniaria: da 1.549,00 € a 9.296,00 € Pagamento in misura ridotta: 3.098,00 € Accessoria: sospensione dai titoli o dalla professione ex art. 1214 Cod. nav.</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | <p>La sanzione è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione.</p> <p>Inoltrare apposito rapporto all'U.M.C. Competente.</p> |
| Note | La violazione è compiuta dal Comandante di nave da pesca della navigazione interna che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti o li tiene irregolarmente, ovvero non esegue le annotazioni prescritte: ad integrazione, si veda scheda 78. |

| 80. MANCATA RINNOVAZIONE DELLA LICENZA | |
|--|--|
| <p>Art. 154 Cod. nav.:</p> <p>In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141.</p> <p>Art. 69 Reg. nav. int.:</p> <p>La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte dell'autorità di navigazione interna che l'ha rilasciata. (...)</p> | |
| Norma Violata | <p>Art. 154 Cod. nav.</p> <p>Art. 69 Reg. nav. int.</p> |
| Sanzione | <p>Art. 1194 Cod. nav.</p> <p>Pecuniaria: fino ad 516,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 172,00 €</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | <p>Mediante l'apposizione del visto di convalida l'Autorità della navigazione interna verifica l'idoneità tecnica della nave (scadenza visite) la permanenza dei diritti reali di proprietà, l'uso e la validità dei titoli professionali indicati sulla licenza. Il visto di convalida deve essere assolto entro il 31 marzo di ogni anno e la licenza viene convalidata anche se le visite tecniche sono scadute ai sensi della circolare interpretativa del Ministero della Marina Mercantile del 28/11/1991, n. 25/3215.</p> |

| 81. INOSSERVANZA DI NORME SULLA COMPOSIZIONE E FORZA MINIMA DELL'EQUIPAGGIO | |
|---|--|
| <p>Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio. (...)</p> <p>Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.</p> | |
| Norma Violata | Art. 317 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1221 Cod. nav. Pecuniaria: da 30,00 € a 600,00 € Pagamento in misura ridotta: 60,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Si applica all'armatore o al comandante |
| Note | Il D.M. 5 febbraio 1986, in relazione alla composizione e forza minima dell'equipaggio opera una suddivisione delle navi della navigazione interna caratterizzata dalla tipologia di trasporto effettuato, persone o merci, tralasciando di fatto altre tipologie di navi, come ad esempio quelle adibite a pesca. |

| 82. IMBARCO ECCESSIVO DI PASSEGGERI | |
|--|---|
| È vietato di (...) imbarcare passeggeri in quantità ed in numero superiore a quello autorizzato. | |
| Norma Violata | Art. 88 c. 1 Reg. nav. int. |
| Sanzione | Art. 1224 Cod. nav. Pecuniaria: fino a 206,00 € Pagamento in misura ridotta: 68,67 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | La sanzione si applica al comandante o al vettore. |
| Note | La sanzione è applicata indipendentemente dal numero di passeggeri imbarcati in eccedenza. |

| 83. ASSUNZIONE DI PERSONALE NON ISCRITTO NELLE MATRICOLE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA | |
|---|---|
| <p>Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione.</p> <p>Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.</p> <p>Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.</p> | |
| Norma Violata | Art. 132 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1178 Cod. nav. Pecuniaria: da 154,00 € a 1.559,00 € Pagamento in misura ridotta: 308,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | La sanzione si applica all'armatore o al comandante. Inoltrare rapporto p/c all'U.M.C. Competente. |
| Note | L'iscrizione nelle matricole della navigazione interna è condizione formale per l'esercizio dell'attività. I cittadini U.E. sono equiparati ai cittadini italiani ex art. 23 D.Lgs. 2 maggio 1994, N. 319. Il reato di cui all'art. 1178 Cod. nav. – irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo d'equipaggio - è sottratto alla depenalizzazione in base all'art. 32, lett. n., L. 689/1981; quest'ultima infatti esclude tale istituto per tutti i reati previsti da leggi relative ai rapporti di lavoro ed anche con riferimento all'assunzione (Cass. Pen. Sez. III, 12.11.1992 Di Nucci). |

| 84. INTRODUZIONE ABUSIVA DI MODIFICAZIONI NELLA STRUTTURA DELLO SCAFO, ALL'APPARATO MOTORE O A QUALSIASI INSTALLAZIONE DI BORDO | |
|--|--|
| (...) Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda: a) struttura degli scafi e sistemazione interna; (...). | |
| Norma Violata | Art. 164, c. 1, lett. a), Cod. nav. e regolamenti tecnici attuativi |
| Sanzione | Art. 1219 Cod. nav. Pecuniaria: da 51,00 € a 516,00 € Pagamento in misura ridotta: 102,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | / |

85. COMANDO DI NAVE OLTRE I LIMITI DELLA PROPRIA ABILITAZIONE

Art. 292 Cod. nav.:

Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.

Art. 49, c. 4, Reg. nav. int.:

Il capitano può assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 (*vedi note*).

Art. 50, c. 4, Reg. nav. int.:

Il capo timoniere può: a) imbarcare in tale qualità su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda, le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi;

b) assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro per i trasporti, salvo il disposto dell'articolo 58 (*vedi note*).

Art. 51, c. 4, Reg. nav. int.:

Il capo barca per l'ordinaria navigazione può comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate.

Art. 52, c. 4, Reg. nav. int.:

Il conduttore di motoscafi può condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'articolo 58 (*vedi note*).

Art. 53, c. 4, Reg. nav. int.:

Il barcaiolo abilitato può condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto d'iscrizione e in quelle contigue quando sia a ciò autorizzato dall'ispettorato.

Art. 54, c. 4, Reg. nav. int.:

Il macchinista può condurre macchine a vapore di piroscafi addetti al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 (*vedi note*).

Art. 55, c. 4, Reg. nav. int.:

Il motorista di motonavi può condurre apparati motori a combustione, interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'Art. 58 (*vedi note*).

Art. 56, c. 4, Reg. nav. int.:

Il motorista di motoscafi può condurre apparati motori a combustione interna di motoscafi e di imbarcazioni con motore amovibile addetti a servizi di trasporto, salvo il disposto dell'art. 58 (*vedi note*).

| | |
|---|---|
| <p>Art. 57, c. 4, Reg. nav. int.:</p> <p>Il fuochista abilitato può condurre macchine, della potenza non superiore a cento cavalli vapore, di piroscafi addetti al trasporto di merci o al rimorchio e di piroscafi addetti al trasporto di viaggiatori, salvo il disposto dell'art. 58 (<i>vedi note</i>).</p> | |
| Norma Violata | <p>Art. 292 Cod. nav.</p> <p>Artt. 49-57 Reg. nav. int.</p> |
| Sanzione | <p>Art. 1220 Cod. nav.</p> <p>Pecuniaria: da 206,00 € a 516,00 €</p> <p>Pagamento in misura ridotta: 258,00 €</p> <p>Accessoria: nessuna</p> |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | / |
| Note | <p>Il reato di assunzione del comando di una nave "oltre i limiti" dell'abilitazione, come previsto dall'art. 1220 Cod. nav., risulta integrato quando vengono superati i limiti inerenti una specifica abilitazione ottenuta all'interno di una categoria professionale, così che, quando il superamento riguarda la stessa categoria professionale, che ricomprende sia il titolo professionale sia la relativa abilitazione, risulta integrato il reato di "indebita" assunzione del comando previsto dall'art. 1117 del medesimo codice (Cass. Pen. Sez. III, 10.01.2007, n. 6408).</p> <p>Art. 58 Reg. nav. int.:</p> <p>"Coloro che sono in possesso del titolo di capitano, di capo timoniere, di conduttore di motoscafi, di macchinista, di motorista, di motorista di motoscafi o di fuochista abilitato, a seguito dell'autorizzazione conferita a sensi del terzo comma dell'art. 134 del Codice, assumono la qualifica di autorizzato. La qualifica di autorizzato conferisce la facoltà di esplicitare le mansioni del grado anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi."</p> <p>Per il titolo di pilota motorista si veda il D.M. 16 febbraio 1971.</p> |

86. PARTENZA DI UNA NAVE O DI UN GALLEGGIANTE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA CHE NON SI TROVA IN STATO DI NAVIGABILITÀ

La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda: a) struttura degli scafi e sistemazione interna; b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico; c) organi di propulsione e di governo; d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo.

L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

| | |
|-------------------------------|--|
| Norma Violata | Art. 164 Cod. nav. |
| Sanzione | Art. 1215 Cod. nav. Pecuniaria: da 103,00 € a 516,00 € Pagamento in misura ridotta: 172,00 € Accessoria: nessuna |
| Competenza/Opposizioni | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Proventi | Autorità demaniale o portuale preposta |
| Procedura | Si applica nei confronti dell'armatore che fa partire una nave o galleggiante della navigazione interna o del comandante che fa partire un galleggiante della navigazione interna. |

| | |
|-------------|--|
| Note | <p>L'art. 1215 Cod. nav., si riferisce non solo alla struttura degli scafi ed al galleggiamento della nave, bensì anche alla mancanza di taluni arredi, apparecchi o strumenti della dotazione, prescritti dalla legge e dai regolamenti; ne consegue che l'omessa sistemazione di una fonte autonoma di energia elettrica ovvero l'omessa dotazione di un macchinario ausiliario per la nave, ipotizzano il reato di cui all'articolo suindicato e non il più grave delitto di cui all'art. 437 c.p., non riguardando tali misure la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma specificatamente le condizioni di navigabilità (Cass. Pen. 18.05.1982 Psaradelis).</p> <p>Vedasi l'art. 4.1 della Convenzione di Bruxelles sull'esclusione di responsabilità del vettore marittimo. Esso prevede che l'esclusione della responsabilità per perdite o danni dipendenti da innavigabilità della nave è condizionata dalla circostanza che lo stesso vettore non sia stato inadempiente rispetto ai suoi obblighi di rendere navigabile la nave all'inizio del trasporto.</p> |
|-------------|--|

| 87. IMPIEGO DA PARTE DELL'ARMATORE DI UNA NAVE O GALLEGGIANTE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA NON ABILITATI ALLA NAVIGAZIONE OVVERO SENZA CHE SIANO STATI RILASCIATI I DOCUMENTI COMPROVANTI L'ESISTENZA DEI REQUISITI DI NAVIGABILITÀ | |
|---|--|
| <p>Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.</p> <p>A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.</p> | |
| Norma Violata | Art. 149 Cod. nav. |
| Sanzione | <p>Art. 1216 Cod. nav.</p> <p>Penale: arresto fino ad un anno e ammenda fino a 1.032,00 €</p> <p>Accessoria: sequestro – sospensione dai titoli ovvero dalla professione ex. Art. 1232 Cod. nav.</p> |
| Competenza/Opposizioni | Tribunale |
| Proventi | / |
| Procedura | <p>La stessa disposizione si applica al comandante ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.</p> <p>Inoltre apposito rapporto all'U.M.C. competente.</p> |
| Note | <p>Per le navi ed i galleggianti della navigazione interna, l'abilitazione alla navigazione è attestata dalla licenza.</p> <p>I requisiti di navigabilità sono attestati dal certificato di classe, da quello di navigabilità o di idoneità.</p> <p>In materia di navigazione, la misura cautelare del sequestro preventivo di una imbarcazione, trovata in possesso di falsa documentazione di abilitazione alla navigazione, appare giustificata anche se, al momento del sequestro, non era in circolazione ma ferma in cantiere per manutenzione; invero l'ottemperanza alla maggior parte delle disposizioni del codice della navigazione, tra cui quelle previste dagli artt. 1131 e 1216 del Cod. nav., prescinde dall'effettiva circolazione dell'imbarcazione (Cass. Pen., Sez. III, n. 38581).</p> |

| 88. INOSSERVANZA DI NORME SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE | |
|---|--|
| Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione. | |
| Norma Violata | L. 1085/1977 D.P.R. 435/1991 R.R. 9/2002 D.M. 5 febbraio 1986 Ulteriori norme che disciplinano aspetti che riguardano la sicurezza della navigazione |
| Sanzione | Art. 1231 Cod. nav. Penale: arresto fino a 3 mesi, ovvero ammenda fino a 206,00 € Accessoria: sequestro |
| Competenza/Opposizioni | Tribunale |
| Proventi | / |
| Procedura | Inoltare apposita C.n.r alla Procura della Repubblica |
| Note | <p>Le disposizioni contenute nel "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare " approvato con D.P.R. 435/91, possono essere oggetto di applicazione per analogia e sussistendo i presupposti specifici, anche nell'ambito della navigazione in acque interne, sebbene non vi sia un esplicito in tal senso previsto dalla norma in esame, ma comunque in applicazione dei principi generali del diritto (Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture parere prot. 9933 30.05.2013).</p> <p>Il concetto di sicurezza non è limitato alla nave ed alle persone a bordo, bensì investe tutta la sfera della navigazione, compresa quindi l'incolumità dei terzi (Cass. Pen. Sez. III, N. 1274, 5 febbraio 1986).</p> <p>La previsione di requisiti soggettivi e di uno specifico titolo professionale e di apposita licenza comunale per la conduzione di natanti per il servizio di taxi acquatico attiene alla sicurezza della navigazione e perciò è idonea ad integrare il reato previsto dall'art. 1231 c. nav. la condotta di chi effettui a scopo di lucro e senza la prescritta abilitazione servizio di trasporto pubblico</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>non di linea utilizzando un natante destinato ad uso privato (Cass. Pen., Sez. III, 09.05.1997, n. 2014).</p> <p>Il superamento dei limiti di velocità in acque interne, previsti da un regolamento comunale, costituisce una violazione dell'art. 1231 Cod. nav., dal momento che quest'ultimo è diretto a reprimere l'inosservanza delle disposizioni date per garantire la sicurezza della navigazione, intesa non soltanto come attività interna al mezzo di trasporto (Cass. Pen., Sez. III, 13.01.1992, Marchetto).</p> <p>Nell'ipotesi in cui non venga osservata un'ordinanza dell'autorità marittima che vieta la navigazione in prossimità della costa, è configurabile la violazione dell'art. 1231 Cod. nav., che attiene alla sicurezza della navigazione; il concetto di sicurezza della navigazione non è delimitato alla nave ed alle persone a bordo, bensì investe tutta la sfera della navigazione, compresa quindi l'incolumità dei terzi (Cass. Pen. 27.11.1985, Zenone).</p> |
|--|---|

Allegati

Allegato 1 - Limiti alle motorizzazioni e tipologie di unità consentite sulle vie d'acqua o su tratte di esse

| Idrovia | Area | Limiti di velocità | Limiti di navigazione | Note | Fonte normativa |
|----------------|----------------------|--|---|---|---|
| Lago di Ganna | Specchio acqueo lago | / | Navigazione vietata su tutto il lago | / | Piano gestione SIC |
| Lago di Ghirla | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: consentito attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite 25,024 HP (18,4 KW). Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW). | OPGR 58600/1997 |
| | 50-100 dalla costa | 10 nodi | | Limiti motori a scoppio 25,024 HP (18,4 KW) e motori elettrici 3 HP (2,208 KW) | |
| | > 100 m dalla costa | 15 nodi | | Limiti motori a scoppio 25,024 HP (18,4 KW) e motori elettrici 3 HP (2,208 KW) | |
| Lago di Piano | Specchio acqueo lago | / | Navigazione a motore vietata su tutto il lago | Consentita solo navigazione a vela e a remi | Piano della Riserva Naturale |
| Lago di Lugano | 0-150 m dalla costa | 5 nodi | / | Motori: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo | OPGR 58600/1997 e Convenzione Italo-Elvetica 1992 |
| | > 150 m dalla costa | Diurna: 27 nodi Notturna: 10 nodi/7nodi per unità <7 m con sola luce bianca | / | / | |

| Idrovia | Area | Limiti di velocità | Limiti di navigazione | Note | Fonte normativa |
|----------------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|
| Lago di Garda | 0-300 m dalla costa Zona ridotta 0-150 m dalla costa per: <ul style="list-style-type: none"> • Golfo di Salò • Isola del Garda • Sirmione punta Croce | 3 nodi | 0-300 m dalla costa: 3 nodi Limiti motorizzazioni | Motori: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo | L.R. 11/2009 |
| | >150 m (zona ridotta) e 300 m dalla costa | 10 nodi | Navigazione a motore vietata su tutto il lago | / | |
| | Specchio acqueo Provincia di Trento | / | Navigazione a motore vietata | Navigazione solo vela e remi | |
| Lago di Idro | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Limite motori 10 HP (9.9 cv) | OPGR 58600/1997 DGR 4733/1676 |
| | 50-100 m dalla costa | 10 nodi | | Limite motori 10 HP (9.9 cv) | |
| | > 100 m dalla costa | 15 nodi | | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite 25,024 HP (18,4 KW) Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | |
| Lago di Endine | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Limiti motori a scoppio 25,024 (18,4 kW) e motori elettrici 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 |
| | 50-100 m dalla costa | 10 nodi | | | |
| | > 100 m dalla costa | 15 nodi | | | |

| Idrovia | Area | Limiti di velocità | Limiti di navigazione | Note | Fonte normativa | |
|----------------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------|---|
| Lago di Gaiano | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite Limiti motori a scoppio 25,024 (18,4 kW) e motori elettrici 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 | |
| | 50-100 m dalla costa | 10 nodi | | | | |
| | <100 m dalla costa | 15 nodi | | | | |
| Lago di Iseo | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | 0-50 m dalla costa – 5 nodi Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite 25,024 HP (18,4 KW) Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 | |
| | 50-150 m dalla costa | Diurna: 10 nodi Notturna: 10 nodi/7nodi per unità <7 m con sola luce bianca | / | | | |
| | Area di Montisola | Diurna: 10 nodi Notturna: 10 nodi/7nodi per unità <7 m con sola luce bianca | | | | |
| | | Zona speciale n.4 Bogn di Zorzino | | | | Velocità massima consentita dall'unità di navigazione |
| | | Zona speciale n.5 Paratico-Sarnico | | | | |
| | Zona speciale n.6 Clusane di Iseo | | | | | |

Allegato 1 - Limiti alle motorizzazioni e tipologie di unità consentite sulle vie d'acqua o su tratte di esse

| Idrovia | Area | Limiti di velocità | Limiti di navigazione | Note | Fonte normativa |
|--------------|------------------------------|---|-----------------------|--|--------------------|
| Lago Moro | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite 25,024 HP (18,4 KW) Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 |
| | 50-100 m dalla costa | 10 nodi | | Limiti motori a scoppio 25,024 (18,4 kW) e motori elettrici 3 HP (2,208 KW) | |
| | <100 m dalla costa | 15 nodi | | | |
| Lago di Como | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 |
| | 50-150 m dalla costa | Diurna: 10 nodi Notturna: 10 nodi/7nodi per unità <7 m con sola luce bianca | / | | |
| | <150 m dalla costa | Diurna: 27 nodi Notturna: 10 nodi/7nodi per unità <7 m con sola .luce bianca | / | | |
| | Zona speciale Piona | Velocità minima consentita dell'unità di navigazione | / | | |
| | Zona speciale Isola Comacina | | / | | |

| Idrovia | Area | Limiti di velocità | Limiti di navigazione | Note | Fonte normativa |
|------------------|----------------------|--------------------|---|--|---------------------------------------|
| Lago di Garlate | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite 25,024 HP (18,4 KW) Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | Piano di riserva a Piano gestione ZPS |
| | >50 m dalla costa | 10 nodi | | | |
| Lago di Mezzola | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite 25,024 HP (18,4 KW) Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 |
| | >50 m dalla costa | 5,4 nodi | | | |
| | Zona speciale RN3 | 2,7 nodi | | | |
| Lago di Olgiate | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite 25,024 HP (18,4 KW) Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | DGR 9735/1974 |
| | >50 m dalla costa | 10 nodi | | | |
| Lago di Cornabbi | Specchio acqueo lago | / | Navigazione a motore vietata su tutto il lago | Consentita solo navigazione a vela e remi | DPGR 110/1973 |
| Lago di Monate | Specchio acqueo lago | / | Navigazione a motore vietata su tutto il lago | Consentita solo navigazione a vela e remi | OPGR 58600/1997 |

| Idrovia | Area | Limiti di velocità | Limiti di navigazione | Note | Fonte normativa |
|----------------|-------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|
| Lago di Varese | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limiti potenza definiti dagli ee.ii. Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 |
| | 50-100 dalla costa | 10 nodi | | Limiti motori a scoppio definiti dagli ee.ii. Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | |
| | <100 m dalla costa | 15 nodi | | | |
| Lago Maggiore | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 |
| | 50-150 dalla costa | Diurna: 10 nodi Notturna: 10 nodi/7nodi per unità <7 m con sola luce bianca | | / | |
| | <150 m dalla costa | Diurna: 27 nodi Notturna: 10 nodi/7nodi per unità <7 m con sola luce bianca | | / | |
| | Zona speciale golfo di Angera | Velocità consentita dall'unità di navigazione | | / | |

| Idrovia | Area | Limiti di velocità | Limiti di navigazione | Note | Fonte normativa |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| Lago di Anone | 0-50 dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Motori a scoppio: attraversamento perpendicolare per partenza e approdo e limite 25,024 HP (18,4 KW) Motori elettrici: limite 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 e Piano gestione SIC |
| | 0-100 dalla costa | 10 nodi | | | |
| | <100 m dalla costa | 15 nodi | | | |
| Lago di Alserio | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Navigazione solo a veli, remi e motore elettrico con limite 3 HP (2,208 KW) | OPGR 58600/1997 e Piano gestione SIC |
| | 50-100 dalla costa | 10 nodi | | | |
| | <100 m dalla costa | 15 nodi | | | |
| Lago di Pusiano | 0-50 m dalla costa | 5 nodi | Limiti motorizzazioni | Navigazione solo a veli, remi e motore elettrico con limite 3 HP (2,208 KW) | Piano gestione riserva OPGR 58600/1997 e Piano gestione SIC |
| | 50-100 dalla costa | 10 nodi | | | |
| | <100 m dalla costa | 15 nodi | | | |
| Lago di Montorfano | Specchio acqueo lago | | Navigazione vietata su tutto il lago | Consentita solo navigazione a vela e remi | Piano gestione riserva |
| Lago Segrino | Specchio acqueo lago | | Navigazione vietata su tutto il lago | Consentita solo navigazione a vela e remi | Piano gestione riserva |

Allegato 2 - Segnaletica della via navigabile

La segnaletica lungo le vie di navigazione interna deve essere conforme alle indicazioni del presente allegato.

I naviganti devono attenersi agli obblighi e divieti, alle restrizioni o limitazioni, alle raccomandazioni e alle indicazioni portati a loro conoscenza mediante la segnaletica posta lungo la via navigabile.

I pannelli devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato più corto sia di almeno 80 cm. Quando la parte posteriore di un pannello non indica un segnale, essa deve essere dipinta con colore bianco.

I loro colori devono essere facilmente riconoscibili.

I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di almeno 50 cm.

I segnali lungo la via navigabile possono essere luminosi; se si rende necessario utilizzare segnali con fanali accoppiati posti a distanza ravvicinata, la distanza tra essi deve essere compresa tra 0,5 e 2 volte il loro diametro.

I segnali devono essere individuabili sia di giorno che di notte.

I segnali possono essere riassunti in un unico pannello, a condizione che non siano compromessi il significato e la perfetta visibilità di ogni singolo segnale.

Limitatamente ai segnali di indicazione, le autorità competenti possono aggiungere altri segnali a condizione che il simbolo o i simboli usati non possano essere confusi con quelli compresi nell'allegato, il loro significato sia rapidamente intuibile e siano realizzati di colore bianco su pannello quadrangolare di colore blu.

I segnali indicanti località, indicazioni di confine o di giurisdizione devono avere colori e simboli tali da non poter essere confusi con i segnali del presente allegato.


I segnali chilometrici sono realizzati con pannelli circolari di colore bianco, del diametro minimo di cm 20, con riportato, in colore nero, il numero che indica la progressione dei chilometri; essi devono essere rivolti verso il punto "0" di partenza prestabilito.

Segnali di divieto

Divieto di transito

Il segnale può essere riferito a tutta la lunghezza della via navigabile, ad una parte di essa, a diramazioni non accessibili o vietate.


Il segnale può essere indicato con il pannello, con il semaforo a luce rossa in coppia o singolo, con una o due bandiere rosse.



Divieto di qualsiasi tipo di sorpasso.



Divieto di sorpasso tra convogli.



Divieto di sorpassare e incrociare.

Il segnale indica l'obbligo di accodarsi alle unità nautiche che precedono e acconsentire il passaggio a quelli che provengono in senso contrario.




Divieto di stazionamento.
Ovvero di ancorarsi o ormeggiarsi sul lato della
via dove è posto il segnale.



Divieto di dar fondo alle ancore, di trainare le
ancore, i cavi e le catene.



Divieto di provocare moto ondoso.
Il divieto può essere indicato dal pannello, o da
due fanali sovrapposti a luce rossa e bianca, o
da un pannello o bandiera con una fascia rossa
superiore e una fascia bianca inferiore.



Divieto di ormeggio sulla riva ove è posto il
segnale.



Divieto di virata.



Navigazione vietata alle unità nautiche a
motore.



Navigazione vietata alle unità da diporto.



Divieto di sci nautico.



Vietata la navigazione alle barche a vela



Vietata la navigazione alle barche a remi.



Vietata la navigazione con moto d'acqua.




Vietata la navigazione con tavole a vela.



Divieto di mettere in acqua e di levare dall'acqua le unità nautiche.



Divieto di passare fuori dai limiti indicati.






Divieto di passare, ma prepararsi a mettersi in marcia.




Segnali luminosi addizionali

Autorizzazione ad entrare nella direzione della freccia.



Divieto di entrare nella direzione della freccia.



Segnali di obbligo


Obbligo di fermarsi.



Obbligo di rispettare il limite di velocità indicato (in km/h).




Obbligo di emettere un segnale sonoro.



Obbligo di effettuare la navigazione con particolare prudenza.



Obbligo di seguire la direzione indicata.



Obbligo di dirigersi sul lato sinistro del canale.




Obbligo di dirigersi sul lato destro del canale.



Obbligo di navigare tenendo il lato sinistro del canale.



Obbligo di navigare tenendo il lato destro del canale.



Obbligo di incrociare verso il lato sinistro del canale.



Obbligo di incrociare verso il lato destro del canale.




Obbligo di dare la precedenza alle unità nautiche che transitano sulla via principale.

E' consentito immettersi nella via principale o attraversarla senza costringere le unità nautiche in navigazione sulla stessa a modificare la loro rotta o la loro velocità.



Segnali di restrizione e limitazione

Limitazione generica della navigazione.
Deve essere indicata la natura della limitazione.



Tirante d'acqua limitato.
Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica la profondità dell'acqua in metri.



Tirante d'aria limitato.
Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica l'altezza libera in metri.



Larghezza della via navigabile limitata.
Sul pannello deve essere indicata la cifra che indica la larghezza in metri.



La via navigabile si allontana dalla riva.
Sul pannello deve essere indicata la distanza dalla riva in metri.




Segnali di raccomandazione


Passaggio raccomandato

Un rombo giallo o fanale a luce gialla indica che il passaggio è consentito nei due sensi.

Due rombi gialli o due fanali a luce gialla, posti verticalmente o orizzontalmente, indicano che il passaggio è proibito nel senso opposto.





Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato con il colore verde. La raccomandazione può essere data con due fanali a luce verde.



Segnali di indicazione

Autorizzazione a passare.

L'autorizzazione può essere segnalata con uno o due fanali, verticali o orizzontali, a luce verde.



Autorizzazione ad ancorarsi sul lato ove è posto il segnale.



Autorizzazione ad ormeggiarsi sul lato ove è posto il segnale.



Autorizzazione a stazionare (ancoraggio o ormeggio) sul lato ove è posto il segnale.



Zona di sosta per convogli spinti non recanti contrassegni speciali supplementari.




Zona di sosta per convogli spinti recanti contrassegni speciali supplementari.

Il contrassegno è schematizzato all'interno della parte bianca del segnale.



Zona di sosta per convogli rimorchiati e di fianco non recanti contrassegni speciali supplementari.




Zona di sosta per convogli rimorchiati e di fianco recanti contrassegni speciali supplementari.

Il contrassegno è schematizzato all'interno della parte bianca del segnale.




Zona di sosta per tutti i convogli non recanti contrassegni speciali supplementari.



Zona di sosta per tutti i convogli o unità nautiche recanti contrassegni speciali supplementari.

Il contrassegno è schematizzato all'interno della parte bianca del segnale.



Larghezza massima della zona di sosta.



Numero massimo delle unità nautiche autorizzate a sostare fianco a fianco.



Navigazione autorizzata alle unità nautiche a motore.



Navigazione autorizzata alle unità da diporto.



Allegato 2 – Segnaletica della via navigabile

Autorizzazione a mettere o levare le unità nautiche dall'acqua.



Navigazione autorizzata alle moto d'acqua.



Autorizzazione a praticare lo sci nautico.



Navigazione autorizzata alle barche a vela.



Navigazione autorizzata alle barche a remi.



Autorizzazione all'uso delle tavole a vela.



Autorizzazione a virare.



Posto telefonico.



Posto di rifornimento di acqua potabile.



Rifornimento di carburante.




Presa di corrente.




Attraversamento di linea elettrica aerea.
Può essere associato con il segnale indicante la limitazione del tirante d'aria.




Unità nautica in navigazione a rotta obbligata
(traghetto a fune).




Unità nautica in navigazione a rotta libera
(traghetto a motore).



Direzione raccomandata



Sbarramento o via navigabile senza uscita.



Le vie navigabili che si incrociano sono considerate come affluenti della via principale che si sta percorrendo.



La via navigabile che si sta percorrendo è considerata come affluente di quella principale che si incrocia.



Comunicazioni radiotelefoniche sul canale indicato.



Fine di un divieto o di un obbligo valido per un solo senso di navigazione, o fine di una limitazione.



Segnalazioni di limite del canale lungo la via navigabile


Lato destro del canale

Colore rosso
Boa cilindrica o boa o palo con miraglio cilindrico rosso Fanale a luce rossa intermittente
Riflettore radar



Lato sinistro del canale

Colore verde o bianco – i pali di legno possono rimanere del colore naturale
Boa conica o boa o palo con miraglio conico (la punta rivolta in alto) Fanale a luce verde intermittente
Riflettore radar



Biforcazione del canale

Colore a fasce orizzontali rosse e verdi
Boa sferica o boa o palo con miraglio sferico a fasce rosse e verdi Fanale a luce bianca lampeggiante
Riflettore radar



Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti a terra

Lato destro: palo con miraglio conico rosso (punta in basso), fanale a luce rossa intermittente.

Lato sinistro: palo con miraglio conico verde (punta in alto), fanale a luce verde intermittente.

Biforcazione: palo con miraglio costituito da un cono verde a punta in alto e un cono rosso a punta in basso, fanale a luce bianca lampeggiante



Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti in acqua

Lato destro:
Colore a fasce orizzontali bianche e rosse
Palo a fasce bianche e rosse con miraglio cilindrico rosso Fanale a luce rossa intermittente
Riflettore radar



Segnali dei punti pericolosi o ostacoli posti in acqua

Lato sinistro:


Colore a fasce orizzontali bianche e verdi

Palo a fasce bianche e verdi con miraglio

conico verde a punta in alto Fanale a luce

verde intermittente

Riflettore radar




In generale i riflettori radar vanno posti:

- a monte e a valle dei piloni dei ponti su pali o boe;
 - sulle linee elettriche aeree per identificare la linea stessa.
-

Segnali a terra indicanti la posizione del canale


Sede di transito della via navigabile sul lato destro

Fanale a luce rossa intermittente



Sede di transito della via navigabile sul lato sinistro


Fanale a luce verde intermittente



La sede di transito abbandona la sponda destra e si dirige verso la sponda sinistra


Il segnale è collocato sulla sponda destra

Fanale a luce gialla cadenzata con gruppi di due lampeggi seguiti da periodo di oscurità




La sede di transito abbandona la sponda sinistra e si dirige verso la sponda destra

Fanale a luce gialla cadenzata con gruppi di tre lampeggi seguiti da periodo di oscurità



Segnali per i laghi e vie di navigazione di grande larghezza Sistema cardinale – Segnalamento di pericoli



Quadrante Nord

Colore: nero sopra il giallo
 Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti con la punta in alto
 Fanale a luce bianca lampeggiante continua (accesa e spenta trenta volte al minuto)

Quadrante est

Colore: nero con una fascia orizzontale gialla
 Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti, con le basi opposte
 Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di tre lampeggi consecutivi seguiti da periodo di oscurità ripetuti per sei volte al minuto

Quadrante Sud

Colore : giallo sopra il nero
 Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti con la punta in basso
 Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di sei lampeggi consecutivi e da successiva luce continua della durata di almeno 3 secondi seguiti da periodo di oscurità, ripetuti per tre volte al minuto

Quadrante Ovest


Colore: giallo con una fascia orizzontale nera
 Palo o boa con miraglio costituito da due coni neri sovrapposti, con i vertici opposti
 Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di nove lampeggi consecutivi seguiti da periodo di oscurità ripetuti per due volte al minuto

Segnale di pericolo isolato

Colore: nero con più fasce orizzontali rosse

Palo o boa con miraglio costituito da due sfere nere sovrapposte

Fanale a luce bianca cadenzata con gruppi di due lampeggi seguiti da periodo di oscurità regolare e ripetuti 10 volte al minuto




Segnale di delimitazione delle acque sicure alla navigazione

Colore: fasce verticali rosse e bianche

Boa sferica, palo o boa con miraglio costituito da una sfera rossa

Fanale a luce bianca con cadenza di lampeggi pari alla lettera A dell'alfabeto Morse



Iscrizioni aggiuntive

Le indicazioni relative alla distanza alla quale si applica la prescrizione o l'indicazione sono poste sopra il segnale principale



Le indicazioni o spiegazioni complementari sono poste sotto il segnale principale.



Le frecce indicano la direzione del settore al quale si applica il segnale principale.

Possono essere poste a lato del pannello e riportare all'interno la misura in metri entro la quale si applica il segnale principale.



Allegato 3 - Segnali acustici delle unità nautiche

A) SEGNALI GENERALI

| SEGNALE | SIGNIFICATO | ARTICOLO |
|----------------------|----------------------------------|----------|
| Un suono prolungato | Attenzione o mantengo la rotta | 41 |
| Un suono breve | Accosto a destra | 41 |
| Due suoni brevi | Accosto a sinistra | 41 |
| Tre suoni brevi | Faccio marcia indietro | 41 |
| Quattro suoni brevi | Sono impossibilitato a manovrare | 41 |
| Serie di suoni brevi | Pericolo di collisione | 41 |

B) SEGNALI DI INCROCIO

| SEGNALE | SIGNIFICATO | ARTICOLO |
|---|-------------------------------|----------|
| Due suoni brevi | Incrocio a destra | 53 - 55 |
| Due suoni brevi dell'unità nautica incrociato | Va bene, incrocia a destra | 53 - 55 |
| Un suono prolungato | Segnale di passaggio di ponti | 72 |

C) SEGNALI DI SORPASSO

| SEGNALE | SIGNIFICATO | ARTICOLO |
|---|------------------------------|----------|
| PRIMO CASO | | |
| Due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi del sorpassante | Chiedo di passare a sinistra | 55 |
| Un suono breve del sorpassato | Va bene, passa a sinistra | 55 |
| Due suoni brevi del sorpassato | Non va bene, passa a destra | 55 |
| SECONDO CASO | | |

| | | |
|---|-------------------------------|----|
| Due suoni prolungati seguiti da un suono breve del sorpassante | Chiedo di passare a destra | 55 |
| Due suoni brevi del sorpassato | Va bene, passa a destra | 55 |
| Un suono breve del sorpassato | Non va bene, passa a sinistra | 55 |
| IMPOSSIBILITÀ DI SORPASSARE | | |
| Cinquesuoni brevi del sorpassato | Non puoi sorpassarmi | 55 |

D) SEGNALI DI VIRATA

| SEGNALE | SIGNIFICATO | ARTICOLO |
|---|--------------------|-----------------|
| Un suono prolungato seguito da un suono breve | Viro a destra | 77 |
| Un suono prolungato seguito da due suoni brevi | Viro a sinistra | 77 |

E) SEGNALI PER L'ENTRATA E L'USCITA DAI PORTI E DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA PRINCIPALE

| SEGNALE | SIGNIFICATO | ARTICOLO |
|--|----------------------------|-----------------|
| SEGNALI DI ENTRATA E USCITA DAI PORTI E DALLE VIE AFFLUENTI | | |
| Tre suoni prolungati seguiti da un suono breve | Sto dirigendomi a destra | 61 |
| Tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi | Sto dirigendomi a sinistra | 61 |
| SEGNALI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA PRINCIPALE | | |
| Tre suoni prolungati | Sto attraversando | 61 |
| PRIMA DELLA FINE DELLA ATTRAVERSATA | | |
| Un suono prolungato seguito da un suono breve | Sto dirigendomi a destra | 61 |
| Un suono prolungato seguito da due suoni brevi | Sto dirigendomi a sinistra | 61 |

F) SEGNALI IN CASO DI SCARSA VISIBILITA'

| SEGNALE | SIGNIFICATO | ARTICOLO |
|---|-------------------------|-----------------|
| Un suono prolungato ripetuto una volta al minuto | Tutte le unità nautiche | 66 |

| | | |
|--|-------------------------------------|----|
| Un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi ripetuti una volta al minuto | Unità nautiche in servizio regolare | 66 |
| Due suoni prolungati ripetuti una volta al minuto | Tutti i convogli | 66 |
| - Rintocchi di campana continui per quattro secondi ripetuti una volta al minuto oppure - Un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro breve ripetuti una volta al minuto | Unità nautiche in stazionamento | 66 |

G) SEGNALI IN CASO DI DIFFICOLTÀ

| SEGNALE | SIGNIFICATO | ARTICOLO |
|---|-----------------------------|-----------------|
| - Serie di suoni prolungati oppure - Tre suoni brevi, tre suoni prolungati e tre suoni brevi (SOS) oppure - Rintocchi continui di campana | Unità nautica in difficoltà | 68 |

Allegato 4 - Segnali a vista delle unità nautiche

Gli schizzi riprodotti di seguito hanno unicamente carattere indicativo. La norma di riferimento è quella del regolamento.


I simboli utilizzati hanno il seguente significato:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luce fissa visibile su un arco di orizzonte limitato, ma non visibile a chi guarda da un lato prestabilito. | Luce fissa visibile da ogni lato. | Luce visibile su un arco di orizzonte limitato | Luce facoltativa | Bandiera o pannello | Pallone | Cilindro | Bicono anche a base contrapposte | Cono | Riflettore radar |

Art. 25 comma 1


Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:

- a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità nautica;
- b) fanali chiari laterali;
- c) un fanale ordinario di poppa posto;




Art. 25 comma 1

Se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo;




Art. 25 comma 2

Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un'altra unità nautica a motore messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni.




Art. 25 comma 3

Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche minori possono portare i fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua.




Art. 25 comma 3

Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche minori possono portare un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'unità nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;



Art. 25 comma 3 e Art. 26 comma 1


Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche minori con una lunghezza inferiore ai sette metri e le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.



Allegato 4 - Segnali a vista delle unità nautiche


Art. 26 comma 2

1 Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, possono portare un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse dell'unità nautica;




Art. 26 comma 2

Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono autorizzati un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua.




Art. 26 comma 2

Di notte, durante la navigazione, per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzata una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.




Art. 26 comma 3

Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato, durante la notte, un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all'avvicinarsi di altre unità nautiche.




Art. 28 comma 1

Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.




Art. 28 comma 2

Gli impianti galleggianti, di notte, devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.




Art. 29 comma 1

Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di notte, come segnale supplementare, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero.




Art. 29 comma 1

Le unità nautiche di servizio regolare devono portare di giorno, come segnale supplementare, un pallone verde.




Art. 29 comma 2

Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di notte, come segnali supplementari, due fanali chiaro a luce verde visibile da ogni lato e un fanale d'albero.




Art. 29 comma 2

Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare di giorno, come segnali supplementari, un pallone verde e un cilindro bianco.




Art. 30 comma 1

Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;




Art. 30 comma 1

Le unità nautiche che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.




Art. 31 comma 2

L'ancora è segnalata, di notte, mediante un galleggiante con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.



Art. 31 comma 2


L'ancora è segnalata di giorno con corpi galleggianti gialli.



Art. 32 comma 1

Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:


- a) due fanali chiari d'albero sovrapposti;
- b) fanali chiari laterali;
- c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa.



Art. 32 comma 2


Nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:

- a) tre fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza l'uno dall'altro, posti di prua;
- b) fanali chiari laterali;
- c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa.




Art. 32 comma 4

Le unità nautiche rimorchiate devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.




Art. 32 comma 4

Le unità nautiche rimorchiate devono portare due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110m.




Art. 32 comma 5

L'unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile.




Art. 32 comma 5

Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.




Art. 32 comma 6

Tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all'estremità del cilindro.




Art. 32 comma 7

Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati (anche se supera i 110 m di lunghezza).




Art. 32 comma 7

Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. (esempio di due unità nautiche affiancati)




Art. 32 comma 7

Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.




Art. 32 comma 7

Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo.




Art. 32 comma 8

Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo.



Art. 32 comma 8


Quando il convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.



Art. 33 comma 1


I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare:

- a) Tre fanali chiari d'albero posti a prua dell'unità nautica di testa.
- b) un fanale chiaro d'albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio.
- c) fanali chiari laterali.
- d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore.




Art. 33 comma 1

I convogli spinti durante la rotta, di notte, devono portare, oltre ai segnali prescritti, un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancate.



Art. 33 comma 1


Nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui devono essere a luce gialla.



Art. 34 comma 1


I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:

- a) Sull'unità nautica motorizzata un fanale chiaro d'albero; se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo.
- c) fanali chiari laterali;
- d) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unità nautica e l'unità nautica o le unità nautiche affiancati.




Art. 34 comma 1

I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d'albero dell'unità nautica motorizzata;




Art. 35 comma 1

Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante la notte, come segnale supplementare, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu.




Art. 35 comma 1

Le unità nautiche che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare durante il giorno un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.




Art. 36 comma 1

Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc.) deve portare, di notte, come segnali supplementari, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di mezzo bianco, messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati;




Art. 36 comma 1

Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc.) deve portare, di giorno, come segnali supplementari, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i lati.




Art. 36 comma 2

Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando e crea un ostacolo alla navigazione deve portare, di notte, come segnali supplementari, due fanali ordinari rossi, sovrapposti ad una distanza di almeno un metro, nel lato dove si trova l'ostacolo e due fanali ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro, nel lato libero.




Art. 36 comma 2

Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a causa dei lavori che sta effettuando e crea un ostacolo alla navigazione deve portare, di giorno, come segnali supplementari, due palloni neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato dove si trova l'ostacolo e due biconi neri, sovrapposti di almeno un metro, nel lato libero.




Art. 37 comma 1

Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la rotta, sia di notte che di giorno, come segnali supplementari, due fanali chiari d'albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il fanale inferiore rosso.




Art. 39 comma 2

1 Durante le immersioni sull'unità nautica deve essere mostrata una bandiera con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).




Art. 60 comma 1

Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di notte due fanali rossi sovrapposti.




Art. 60 comma 1

Le unità nautiche impossibilitate a manovrare mostrano di giorno due palloni neri sovrapposti.




Art. 69 comma 6

Di notte, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l'altro a poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato.




Art. 69 comma 6

Di giorno, le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare un pallone nero posto ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati.




Art. 69 comma 7

Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica formante il convoglio.




Art. 69 comma 7

Un convoglio in stazionamento al largo deve portare, di giorno, un pallone nero ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al convoglio.



Art. 69 comma 6


Di notte, per le unità nautiche minori in stazionamento al largo è consentito un solo fanale ordinario a luce bianca.



Art. 78 comma 1

Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di notte:


- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca;
- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;



Art. 78 comma 1


Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate devono portare di giorno:

- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca;
- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.




Art. 79 comma 1

Le installazioni galleggianti, di notte, devono essere illuminate in modo tale da poter riconoscere i loro contorni




Art. 83 comma 1

Le reti da pesca sono contrassegnate, di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.



Art. 83 comma 1

Le reti da pesca sono contrassegnate di giorno con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione.




Allegato 5 - Segnali di navigazione sul fiume Po


| | |
|---|---|
| <p>Segnale di chiamata: dirigersi verso la sponda</p> |  |
| <p>Segnale di rimando: abbandonare la sponda</p> |  |
| <p>Segnale di proseguì: proseguire lungo la sponda</p> |  |
| <p>Segnale di tocca e scappa: dirigersi verso la sponda e abbandonarla immediatamente</p> |  |
| <p>Segnale di scostata: allontanarsi dalla sponda e rientrare immediatamente</p> |  |

Allegato 6 - Esempi di utilizzazione della segnaletica


Sede di transito del canale




Indicazione di attraversamento del canale



Indicazione di assi di attraversamento





Autori

Daniele Cairati

Funzionario di Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile – U.O. Infrastrutture per la navigazione, l'intermodalità e lo sviluppo territoriale

Carlo Corani

Commissario di Polizia locale della Provincia di Como, Responsabile sezione di Polizia demaniale e della navigazione

Alessandro Falanga

Direttore Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

Serena Liva

Funzionario di Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile – U.O. Infrastrutture per la navigazione, l'intermodalità e lo sviluppo territoriale

Stefania Paoletti

Funzionario di Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile – U.O. Infrastrutture per la navigazione, l'intermodalità e lo sviluppo territoriale

Lucio Semenzato

Responsabile del Comando della Polizia locale Zona 5 del Comune di Milano

Progettazione e coordinamento

Francesca Costa, curatrice del progetto per PoliS-Lombardia

PoliS-Lombardia - Struttura Formazione istituzionale

Dirigente: Carla Castelli

Posizione Organizzativa: Alessandra Convertini

polizia.locale@polis.lombardia.it

Revisione editoriale: Antonio Molinari e Annalisa Mauriello

Realizzato su incarico di Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e Direzione Generale Sicurezza.

Le norme indicate nel presente documento e gli esempi dei documenti di bordo sono scaricabili e consultabili al link www.polis.lombardia.it

Il Portolano regionale è consultabile al link www.navigare.servizirl.it/porti/

